Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 16 marzo 1926** — **Numero 62**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 700.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 417.

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l'esercito e l'altro per la marina e l'aeronautica).

Art. 3.

La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario o di ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal Ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell'Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

E' titolo di preferenza alle nomine a cappellano militare di ruolo l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemerenze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni, l'Ordinario militare per l'Italia susseguе immediatamente i funzionari della sesta categoria; il vicario quelli della ottava categoria; gli ispettori quelli della nona categoria.

Art. 5.

I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L'assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili, ai cappellani capi, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 6.

I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 7.

Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

Art. 8.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la so-

spensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo — oltre che alla sospensione del trattamento economico — anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Art. 9.

Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorchè non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 10.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorchè tale opera sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

Art. 11.

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale: quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Il R. decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13.

Con Regio decreto, proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonchè quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

Art. 15.

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, numero 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente art. 3, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

ALLEGATO.

Tabella organica del personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.

	Titolo	Grado di assimilazione	Numero
Regio Esercito	Cappellani capi	Capitano	27 (1)
Regia Marina.........	Cappellani capi	Tenente di vascello	5
Regia Aeronautica ...	Cappellani capi	Capitano	— (2)

(1) Con sede presso gli Ospedali militari

(2) Il numero sarà determinato con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro delle finanze.

Numero di pubblicazione 701.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 402.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 617; 11 giugno 1925, n. 869, e 24 maggio 1925, n. 728;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie . . . + L. 2,500,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 27 - Pensioni ordinarie . . . + L. 6,000,000
Cap. n. 153 - Restituzioni e rimborsi (tasse) . . . + » 3,000,000
Cap. n. 221 - Restituzioni e rimborsi (imposte) . . . + » 50,000,000
Cap. n. 228 - Stipendi, paghe, ecc. (Guardia finanza) . . . + » 18,000,000
Cap. n. 252 - Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. . . . + » 1,000,000
Cap. n. 332 - Vincite al lotto . . . + » 31,000,000
Cap. n. 462 - Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. . . . + » 30,000,000
Cap. n. 488 - Pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . + » 50,000,000
Cap. n. 492 - Assegni d'invalidità, ecc. + » 12,252,000

+ L. 201,252,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie . . . + L. 10,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 106. — COOP

Numero di pubblicazione 702.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 404.

Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le azioni contro i provvedimenti dell'Amministrazione già di competenza del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni, restano fermi i termini di decadenza fissati dai Regi decreti 21 aprile 1918, n. 583; 12 giugno 1919, n. 998; 13 febbraio 1921, n. 156, e 23 febbraio 1924, n. 234.

Le cause ancora pendenti al 31 dicembre 1925 innanzi alle predette giurisdizioni speciali saranno, ad istanza della parte diligente, riprodotte, nello stato in cui si trovano, innanzi all'autorità giurisdizionale competente, conservando piena efficacia le sentenze e i provvedimenti emessi dalle dette giurisdizioni speciali e gli atti innanzi alle medesime compiuti dalle parti.

Art. 2.

Le cause contro l'Amministrazione dello Stato ancora pendenti al 31 dicembre 1925, avanti le giurisdizioni speciali di cui al precedente articolo 1, non potranno essere riprodotte avanti all'autorità giurisdizionale competente oltre il termine di 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 113. — COOP

Numero di pubblicazione 703.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 403.

48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che autorizza una 48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per urgenti necessità di alcuni servizi, il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di valersi della facoltà consentita dall'art. 42 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, prelevando dal fondo di riserva per le spese impreviste i mezzi occorrenti per gli scopi sottoindicati:

Ministero degli affari esteri:

L. 95,000, per acquisto di un'automobile per la Regia ambasciata di Buenos Ayres;

Ministero dell'interno:

L. 400,000, per spese inerenti a provvedimenti profilattici in casi di endemie, alla vigilanza sanitaria, ecc.;

Ministero delle finanze:

L. 170,000, per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

L. 100,000, per spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, istituiti in virtù dei trattati di pace;

Ministero dell'istruzione:

L. 100,000, per spese di mantenimento del Regio istituto dei sordomuti in Milano;

Ministero delle comunicazioni:

L. 60,500, per maggior fitto di locali in servizio di uffici della Amministrazione della marina mercantile.

Il prelevamento relativo, a seguito di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene effettuato con lo schema di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta Sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, rimane disponibile la somma di L. 2,299,391;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 48ª prelevazione nella somma di L. 925,500, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 29 - Spese eventuali all'estero . . . L. 95,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 54 - Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. . . . . . . » 400,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 54 - Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 170,000

Cap. n. 710 (aggiunto) in conto competenza - Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti, ecc. . . » 100,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 77 - Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 100,000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 11 - Fitto di locali di proprietà privata, ecc. . . . . L. 60,500

L. 925,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 107, — COOP

Numero di pubblicazione 704.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 405.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, e misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 28 maggio 1925, n. 789, e 11 giugno 1925, n. 869;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 37 - Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc. . . . . . L. 5,000,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 24 - Somme da porsi a disposizione dei Governatori, ecc. . . . . L. 550,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 48 - Somme da pagarsi alla Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . L. 1,800,000

Cap. n. 445-*ter* - Costruzione in Roma della caserma per la M. V. S. N. . . . . . . » 990,000

L. 2,790,000

Ministero della guerra:

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	40,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	10,000,000
	L.	50,000,000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti diminuzioni:

a) in conto competenza:

Cap. n. 67 - Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo, ecc. (M. V. S. N.)	L.	990,000

b) in conto residui:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio degli approvvigionamenti, ecc.	L.	7,350,000

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, mediante suo decreto, nel bilancio dell'Eritrea, le variazioni conseguenti alla suindicata maggiore assegnazione al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di ulteriori anticipazioni, entro il limite massimo di L. 10,000,000, in aggiunta a quelle di cui ai Regi decreti 23 novembre 1914, n. 1287; 7 novembre 1920, n. 1633; 17 luglio 1921, n. 987; 17 giugno 1923, n. 1386; 20 marzo 1924, n. 517; 28 dicembre 1924, n. 2194 e 21 ottobre 1925, n. 1922.

Con decreto del Ministro per le finanze, sarà provveduto al relativo stanziamento nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-26.

Con altri decreti dello stesso Ministro, saranno pure inscritte, nello stato di previsione della entrata, categoria « Movimento di capitali », le somme da ricuperarsi sulle anticipazioni eseguite a norma delle succitate disposizioni.

Art. 5.

La tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche sovvenzionate o non dallo Stato, concesse in via definitiva e autorizzate in via provvisoria, di cui agli articoli 10 e 11 della tariffa annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3275, è rispettivamente stabilita nella misura del 2 per cento e di L. 0.10.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, la somma di L. 24,000,000 che la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato, ai termini del decreto medesimo, per completare la costruzione e la dotazione di materiale di trazione e rotabile per i tronchi di ferrovia Asmara-Cheren, Cheren-Agordat, Agordat-Setit in Eritrea, è aumentata di L. 14 milioni somministrabili per metà nell'esercizio 1925-26 e per la altra metà nell'esercizio 1926 27.

Sull'importo delle somministrazioni relative a questa nuova anticipazione saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti gli interessi del 4.75 per cento.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 112. — COOP

Numero di pubblicazione 705.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 406.

Ulteriore anticipazione di fondi a favore dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 8 agosto 1925, n. 1356;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 546-*bis* « Anticipazione all'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26 - Categoria movimento di capitali - è aumentato di L. 20,000,000.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 111. — COOP

Numero di pubblicazione 706.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 407.

Variazioni compensative nel bilancio del fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo pel Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 109. — COOP

TABELLA *A*.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Cap. n. 1. - Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione: indennità di residenza a Roma. Indennità di carica e di funzioni (spese fisse e obbligatorie)	L. 250,000
Cap. n. 4. - Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	» 150,000
Cap. n. 5. - Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	» 60,000
Cap. n. 6. - Statistica dell'emigrazione. Spese inerenti al servizio, ecc.	» 70,000
Cap. n. 9. - Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e gli uffici dipendenti	» 150,000
Cap. n. 11. - Biblioteca ed abbonamenti a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti	» 10,000
Cap. n. 13. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, ecc.	» 50,000
Cap. n. 14. - Spese casuali ed eventuali. Sussidi al personale, ecc.	» 5,000
Cap. n. 17. Retribuzioni al personale straordinario, e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	» 30,000
Cap. n. 18. - Retribuzioni al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	» 1,000
Cap. n. 20. - Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 25. - Spese di liti (spesa obbligatoria)	» 10,000
Cap. n. 26. - Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale della emigrazione nell'interno del Regno. Spese per propaganda, ecc.	» 300,000
Cap. n. 27. - Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ecc.	» 15,000
Cap. n. 29. - Retribuzioni al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti di imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	» 25,000
Cap. n. 31. - Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti, ecc.	» 300,000
Cap. n. 33. - Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per la emigrazione	» 28,000
Cap. n. 35. - Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione, ecc. (spese fisse obbligatorie)	» 150,000
Cap. n. 48. - Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (spesa di ordine)	» 100,000
Cap. n. 56. - Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato generale della emigrazione ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ecc. (spese fisse)	» 80,000
Cap. n. 59. - Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori, corrispondenti, incaricati speciali, ecc. all'estero	» 500,000
Cap. n. 60. - Acquisto di aree ed edifici e requisizioni di alberghi ed altri locali per la costruzione e l'esercizio di ricoveri per emigranti, ecc.	» 1,850,000
Totale	L. 4,234,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Cap. n. 37. - Contributo per rimborso ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici, ecc.	L. 204,000
Cap. n. 38. - Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione, ecc.	» 100,000
Cap. n. 39. - Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	» 400,000
Cap. n. 40. - Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici, ecc.	» 100,000
Cap. n. 44. - Spese di missione e trasferta, di primo stabilimento, di trasferimento e indennità di residenza agli ispettori	» 350,000
Cap. n. 45. - Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	» 200,000
Cap. n. 46. - Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa, ecc.	» 150,000
Totale	L. 1,504,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Cap. n. 1. - Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	L.	80,000
Cap. n. 4. - Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero	»	1,500,000
Cap. n. 9. - Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici) .	»	700,000
Cap. n. 13. - Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti, ecc.	»	150,000
Cap. n. 14. - Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili, ecc.	»	300,000
Totale	L.	2,730,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 707.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 408.

Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di istituire un organo coordinatore degli studi, delle esperienze e delle norme generali per le armi e munizioni, allo scopo di trarre dalle persone ed istituti competenti il massimo profitto nell'interesse della organizzazione e preparazione militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni avente carattere consultivo, allo scopo di coordinare gli studi, le esperienze di interesse comune alle tre Amministrazioni militari o che riguardino la preparazione dei mezzi per la mobilitazione e di concretare le norme generali relative.

Art. 2.

Il Comitato è costituito da 12 membri designati in numero di:

5 dal Ministero della guerra;
5 dal Ministero della marina;
2 dal Ministero dell'aeronautica.

La presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

Il Comitato dispone di una segreteria permanente, costituita da due ufficiali designati rispettivamente dai Ministeri della guerra e della marina, e che funziona sotto la vigilanza del presidente.

Art. 3.

Il Comitato formula e discute le questioni di interesse comune delle tre Amministrazioni militari e quelle che riflettono la preparazione dei mezzi per la mobilitazione, ed esamina altresì i quesiti che gli vengono sottoposti dai singoli Ministeri.

Le deliberazioni, che saranno prese a maggioranza assoluta di voti, hanno carattere di norma generale e non modificano le particolari responsabilità spettanti alle autorità tecniche delle singole Amministrazioni.

Art. 4.

Per lo studio dei vari problemi il Comitato può istituire sezioni.

Le sezioni possono essere integrate — per i singoli argomenti di cui trattano — da elementi scelti nell'ambiento tecnico statale, tanto militare che civile, ed anche fra i privati cittadini particolarmente esperti nelle speciali discipline di cui si tratta.

I consulenti prendono parte solo alle sedute di sezione che riflettono il loro speciale incarico e non hanno voto.

Le conclusioni delle sezioni dovranno essere sottoposte all'esame del Comitato.

Art. 5.

Per la trattazione di particolari argomenti, ed a scopo di coordinazione, il Comitato può chiedere il concorso del Servizio chimico militare e si mantiene in collegamento col Comitato di mobilitazione civile e — se del caso — con altri Enti statali e privati.

Art. 6.

Ai consulenti delle sezioni, che non siano funzionari statali, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di lire cinquanta per ciascun giorno di adunanza e, quando essi non risiedano nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°.

Ai consulenti che siano funzionari ed ai membri del Comitato, purchè la loro designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di lire venticinque, oltre alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, nei casi di residenza in luogo diverso da quello delle adunanze.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle sue sezioni saranno sostenute dal bilancio del Ministero della guerra, col contributo dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegno è stabilito nella misura complessiva di L. 42,000, così ripartite: per L. 17,500 a carico del bilancio del Ministero della guerra, per L. 17,500 a carico di quello della Marina e per L. 7000 a carico di quello dell'Aeronautica.

Il fondo sarà amministrato dall'Ufficio amministrazione personali militari vari del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 115. — COOP

Numero di pubblicazione 708.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 409.

Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di istituire un organo coordinatore degli studi, delle esperienze e delle norme generali relative ai servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, allo scopo di trarre dalle persone ed istituti competenti il massimo profitto nell'interesse dell'organizzazione e preparazione militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche (radiotelegrafia, telegrafia, telefonia), avente carattere consultivo, allo scopo di coordinare gli studi, le esperienze di interesse comune alle tre Amministrazioni militari o che riguardino la preparazione dei mezzi per la mobilitazione e di concretare le norme generali relative.

Art. 2.

Il Comitato è costituito da 9 membri designati in numero di:

3 dal Ministero della guerra;
3 dal Ministero della marina;
3 dal Ministero dell'aeronautica.

La presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

Il Comitato dispone di una segreteria permanente costituita da 3 ufficiali designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che funziona sotto la vigilanza del presidente.

Art. 3.

Il Comitato formula e discute le questioni d'interesse comune delle tre Amministrazioni militari e quelle che riflettono la preparazione dei mezzi per la mobilitazione ed esamina altresì i quesiti che gli vengono sottoposti dai singoli Ministeri.

Le deliberazioni, che saranno prese a maggioranza assoluta di voti, hanno carattere di norma generale e non modificano le particolari responsabilità spettanti alle autorità tecniche delle singole Amministrazioni.

Art. 4.

Per lo studio dei vari problemi il Comitato può istituire sezioni.

Le sezioni possono essere integrate — per i singoli argomenti di cui trattano — da elementi scelti negli ambienti tecnici statali, tanto militari che civili, ed anche fra i privati cittadini particolarmente esperti nelle speciali discipline di cui si tratta.

I consulenti prendono parte solo alle sedute di sezione che riflettono il loro speciale incarico e non hanno voto.

Le conclusioni delle sezioni dovranno essere sottoposte all'esame del Comitato.

Art. 5.

Per la trattazione di particolari argomenti, ed a scopo di coordinazione, il Comitato si mantiene in collegamento col Comitato di mobilitazione civile ed — al caso — con altri Enti tecnici statali e privati.

Art. 6.

Ai consulenti delle sezioni, che non siano funzionari statali, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza, e, quando essi non risiedano nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°.

Ai consulenti che siano funzionari ed ai membri del Comitato, purchè la loro designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, nei casi di residenza in luogo diverso da quello delle adunanze.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle sue sezioni, saranno sostenute dal bilancio del Ministero della marina, col contributo dei Ministeri della guerra e dell'aeronautica.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegno è stabilito nella misura complessiva di L. 36,000, così ripartite: per L. 12,000 a carico del bilancio del Ministero della marina; per L. 12,000 a carico del bilancio del Ministero della guerra; per L. 12,000 a carico di quello dell'aeronautica.

Il fondo sarà amministrato dalla divisione amministrativa della Direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 116. — COOP

Numero di pubblicazione 709.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1926, n. 410.
Provvedimenti per la città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attività del bilancio di liquidazione dell'antico Stato di Fiume, nei limiti delle somme da accertare definitivamente, e con effetto dal 1° luglio 1925, sono da impiegare col seguente ordine di precedenza:

a) al pagamento delle passività della liquidazione medesima;

b) alla dotazione delle istituzioni di beneficenza della città di Fiume;

c) al pagamento del compenso per un abbuono sulle obbligazioni espresse in corone S.H.S. di prima timbratura, posteriori al 7 ottobre 1919, vigenti al 31 dicembre 1923, e contratte con le banche che hanno sede o succursale a Fiume, ai sensi delle successive disposizioni di questo decreto.

Art. 2.

Sulle attività di cui al precedente art. 1, è assegnata alle istituzioni di beneficenza di Fiume la somma di 9 milioni, ripartita come segue:

1. Istituenda Congregazione di carità, L. 400,000;
2. Ricovero per inabili al lavoro e orfanotrofio « Fratelli Branchetta », L. 5,000,000;
3. Ospedale civico, L. 1,500,000;
4. Asilo di carità per l'infanzia, L. 400,000;
5. Patronato scolastico, L. 300.000;
6. Nido D'Annunzio, L. 100,000;
7. Fondazione città di Fiume per colonie infantili marine e montane, L. 1,300,000.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, può concentrare in tutto od in parte le predette istituzioni di beneficenza nella erigenda Congregazione di carità.

Art. 3.

Fermo restando il ragguaglio di L. 0.07 per ogni corona S.H.S., disposto dalla lettera d) dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, per le obbligazioni espresse in corone S.H.S. di prima timbratura posteriori al 7 ottobre 1919, le banche aventi sede o succursali nella città di Fiume sono tenute a concedere un abbuono di L. 0.03 per corona S.H.S., sulla rimanenza al 31 dicembre 1923 delle obbligazioni predette, già assoggettate al conguaglio previsto dall'art. 7 del citato Regio decreto-legge e da esse contratte con persone fisiche, società commerciali (esclusi gli istituti bancari e di deposito di qualsiasi natura), consorzi registrati ed Enti morali, quando il debitore produca un certificato dell'autorità politica, dal quale risulti la cittadinanza italiana:

a) del debitore, se si tratti di una persona fisica;

b) della maggioranza dei componenti la società, in caso di società in nome collettivo, di società a garanzia limitata, di società in accomandita, o di società di fatto;

c) della maggioranza degli amministratori e del presidente, in caso di società anonima o di consorzio registrato.

Art. 4.

Sulle obbligazioni in corone S.H.S. soggette all'abbuono ai termini del precedente articolo, lo Stato corrisponde alla banca creditrice, per conto del debitore, un rimborso di L. 0.03 per ogni corona, sulla rimanenza del debito al 31 dicembre 1923, a condizione che essa provi l'avvenuto pagamento in saldo da parte del debitore del residuo di L. 0.04 per ogni corona S.H.S., e produca la sua rinuncia agli interessi ed alle provvigioni, calcolate a carico del debitore stesso, dal 1° gennaio 1924 all'atto del pagamento in saldo.

Art. 5.

Lo Stato corrisponde alla banca creditrice, per conto del debitore, un rimborso di L. 0.03 per ogni corona S.H.S. sulla rimanenza del debito al 31 dicembre 1923, anche se il debitore non sia in condizioni di pagare il suo debito residuo di L. 0.04 per ogni corona S.H.S., e la banca creditrice deve concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, sempre quando la banca stessa assuma l'obbligo di applicare dal 1° gennaio 1924 e non oltre il 1927, al suo credito dilazionato interessi e provvigioni nella misura annua complessiva non superiore all'attuale tasso ufficiale dello sconto aumentato di una lira.

Questo articolo non trova applicazione ai debiti per i quali, in base a regolari contratti, è fissato un termine di restituzione posteriore al 31 dicembre 1927, ed un determinato saggio di interesse valevole per tutta la durata delle obbligazioni. Per tali debiti il rimborso dello Stato è pagato a diminuzione del capitale accertato al 31 dicembre 1923.

Art. 6.

Il rimborso previsto nei precedenti articoli 4 e 5, è dovuto anche sulle somme pagate in conto od a saldo dai debitori dopo il 31 dicembre 1923 sulle obbligazioni alle quali è applicabile l'abbuono di L. 0.03, di cui al precedente articolo 4.

Le spese di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 4 e 5 fanno carico alle attività di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

La somma liquida delle assegnazioni fatte alla Cassa comunale di risparmio della città di Fiume per operazioni di credito fondiario e di credito commerciale dal Governo provvisorio e da altre autorità dello antico Stato Fiumano e quelle che si renderanno liquide sino a raggiungere un importo massimo complessivo di L. 3,000,000, saranno dalla predetta Cassa di risparmio, per un periodo di tempo non eccedente i 10 anni, impiegate in sovvenzioni ad un interesse non superiore al 6 per cento a favore delle ditte industriali e commerciali fiumane, che, pur essendo meritevoli di assistenza, non sono state in grado di offrire idonee garanzie reali per i mutui previsti dal R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, e dal decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349.

La Cassa comunale di risparmio di Fiume è direttamente responsabile verso lo Stato delle operazioni compiute, e corrisponde l'interesse del 5 per cento sulla somma a sua disposizione, nei limiti di cui al primo comma di questo articolo.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno stabilite le norme per tali operazioni e sarà approvato l'atto impegnativo della Cassa comunale di risparmio di Fiume.

Art. 8.

In caso di insufficienza dei mezzi provenienti dal bilancio di liquidazione dell'antico Stato di Fiume per costituire la somma di cui all'art. 2 di questo decreto, essa sarà integrata, sino alla concorrenza di L. 2,400,000, con il fondo di 3 milioni previsto nel precedente art. 7.

La Cassa comunale di risparmio della città di Fiume è direttamente responsabile verso gli istituti di pubblica beneficenza, ai quali sia assegnata una quota parte della somma di cui al primo comma di questo articolo, e ad essi corrisponderà l'interesse del 5 per cento, rimanendo, per altro, fermo l'obbligo degli investimenti stabiliti nel citato art. 7.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze con suoi decreti stabilirà quanto necessita per l'esecuzione di questo decreto-legge e per la definitiva liquidazione della gestione di stralcio dell'antico Stato Fiumano.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 118. — COOP

Numero di pubblicazione 710.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 411.

Variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Considerata la necessità di accelerare i lavori riflettenti i ricorsi in materia di pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1928 nel ruolo organico della magistratura ed in quello del personale di concetto della Corte dei conti, sono rispettivamente aumentati sei posti di referendario e diminuiti altrettanti posti di capo sezione.

Dal 1° gennaio 1929 le eccedenze nel grado di referendario saranno gradualmente riassorbite con le successive vacanze. Fino a quando le eccedenze stesse non siano completamente riassorbite, sarà lasciato scoperto, nel grado di capo sezione, un numero di posti pari a quello dei referendari che risultino in soprannumero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 117. — COOP

Numero di pubblicazione 711.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 412.

Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 marzo 1926, sul decreto concernente il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori.

SIRE,

Col R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, veniva ripristinato il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione di tutti indistintamente i valori fabbricati dall'Officina governativa delle carte valori e col R. decreto 25 giugno 1925, n. 1161, detto sindacato veniva esteso anche alla fabbricazione delle carte d[illegible]inate ad essere avvalorate. La pratica attuazione del sindacato presso l'Officina e presso le cartiere ha però consigliato la sua limitazione alle carte valori più importanti e cioè esclusivamente ai titoli al portatore rappresentativi di debiti dello Stato ed ai biglietti di Stato in quanto il riscontro su di questi rappresenta una effettiva guarantigia di carattere costituzionale.

Confido che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua augusta firma l'unito decreto col quale si dispone la riduzione, nei suesposti limiti, del sindacato della Corte dei conti sull'Officina governativa delle carte valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575;

Visto il R. decreto 10 aprile 1925, n. 398;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1161;

Sentita la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sindacato della Corte dei conti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, è esercitato, per mezzo della delegazione di questa presso l'Officina governativa delle carte valori, sulla fabbricazione, sui depositi, sulle consegne e sulle spedizioni dei titoli al portatore rappresentativi di debiti dello Stato, o garantiti dallo Stato, nonchè dei biglietti a debito dello Stato.

Sono esenti dal sindacato stesso tutti gli altri valori prodotti dall'Officina governativa delle carte valori.

Con ordinanze della Presidenza della Corte dei conti saranno stabilite le norme per l'esercizio del sindacato presso l'Officina governativa delle carte valori e per le verifiche eventualmente occorrenti presso le cartiere in sussidio delle operazioni come sopra affidate alla detta delegazione.

Art. 2.

Il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1161, è abrogato. Sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 108. — COOP

Numero di pubblicazione 712.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1926, n. 413.

Disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle Società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di stabilire con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, e per un periodo di tempo da determinarsi nel decreto stesso, che non si possa dal Tribunale ordinare senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, la trascrizione e l'affissione di atti costitutivi di Società per azioni, il cui capitale ecceda i cinque milioni di lire, ovvero la trascrizione di deliberazioni delle assemblee di società anonime o in accomandita per azioni portanti aumenti di capitale, quando con l'aumento deliberato il capitale della società venga ad eccedere i cinque milioni di lire.

L'autorizzazione non è richiesta quando l'aumento di capitale non superi il quarto del capitale esistente e sia deliberato a distanza maggiore di due anni dalla costituzione della Società o del precedente aumento.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di negare l'autorizzazione quando ritenga che la costituzione della Società o l'aumento di capitale non siano opportuni per le condizioni del mercato finanziario. L'autorizzazione può essere data anche prima dell'atto di costituzione della Società e della deliberazione di aumento di capitale.

La determinazione ministeriale deve essere comunicata agli interessati entro un mese dalla presentazione della domanda.

Contro la determinazione che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato solo per i titoli di incompetenza e di violazione di legge.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 119. — COOP

Numero di pubblicazione 713.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 414.

Applicazione del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle Società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina gli aumenti di capitale delle Società per azioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' stabilita dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno fino al 30 giugno 1926 l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, per la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle Società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 120. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1926.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 24 dicembre 1925, numero 2262, che fa obbligo alla presidenza dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie di sottoporre all'approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale un nuovo testo di statuto;

Ritenuto che la detta presidenza ebbe a presentare lo schema del nuovo statuto entro il termine di un mese dalla entrata in vigore del citato Regio decreto-legge e, cioè, entro il 30 gennaio 1926;

Si determina:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con sede in Venezia, composto di 50 articoli, ed allegato al presente decreto.

Roma, addì 4 marzo 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Scopo e durata.

Art. 1.

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito il 27 aprile 1919, ai termini del decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, ha lo scopo di contribuire alla rapida restaurazione e allo sviluppo economico delle Venezie.

Esso ha la sua sede centrale in Venezia ed attua il suo programma nelle Venezie.

La sua durata è stabilita sino al 31 dicembre 1939 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale degli Enti partecipanti, approvata con decreto dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 2.

Per conseguire i suoi fini l'Istituto ha facoltà di fare le seguenti operazioni:

a) sovvenzioni cambiarie dirette ad agricoltori e ad associazioni ed Enti agrari legalmente costituiti, per scopi di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, e relativo regolamento;

b) risconto agli istituti che esercitano il credito agrario nelle Venezie, delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle associazioni ed Enti agrari legalmente costituiti, in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente;

c) sovvenzioni e mutui per opere di miglioramento e di bonificazione agraria e per costruzione e adattamento di fabbricati rurali, in conformità alle disposizioni degli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, citato;

d) sovvenzione ad Enti, imprese e privati per costituzione e sviluppo di industrie e di intraprese commerciali;

e) finanziamenti di iniziative industriali, agricole e sociali aventi carattere di valorizzazione di risorse naturali o di attività locali od extra locali delle Venezie;

f) propulsione e attuazione dei rapporti commerciali con gli Stati esteri, con particolare riguardo alla intensificazione dei traffici ed alla valorizzazione delle emigrazioni temporanee e permanenti;

g) finanziamenti provvis per la più pronta effettuazione di opere e lavori pubblici di n evole utilità e di alta importanza per lo sviluppo economico (le zone in cui svolge la propria azione;

h) sovvenzioni ad Enti, ocietà ed imprese, per l'esecuzione delle opere e lavori di cui all ettera precedente;

i) partecipazione ad Er ed intraprese che si propongono scopi di pubblico interesse e d argo beneficio delle popolazioni.

Le operazioni di cui alla ettera *i*) debbono essere deliberate dal Consiglio generale dell'Isti o.

Art. 3.

L'Istituto esercita la sua ione mediante sezioni amministrativamente o contabilmente inte per speciali rami di attività o anche in riguardo a parti ri zone di azione.

Le sezioni possono esser due specie:

a) o istituite in bas disposizioni legislative con propria personalità giuridica e pr patrimonio; esse saranno indicate con la denominazione di oni autonome »;

b) o costituite dal (lio generale dell'Istituto: esse saranno indicate con la den zione di « sezioni facoltative ».

Tutte le sezioni dipen al Consiglio generale, salvo quanto sia delegato dai singoli ti agli speciali organi ed hanno in comune la direzione g e dell'Istituto.

Art. 4.

Alle sezioni autonome no partecipare anche altri Enti oltre quelli partecipanti al to.

Le sezioni autonome rette da propri statuti che ne determinano le facoltà, gli i, ed il funzionamento; la responsabilità delle sezioni stes imitata alle operazioni da ciascuna eseguite.

Art. 5.

Ciascuna delle sezioni facoltative è amministrata da uno speciale Comitato amministrativo, composto della presidenza dell'Istituto e di un numero da due a quattro consiglieri, nominati annualmente dal Consiglio generale, fra i membri elettivi del Consiglio stesso: fra gli stessi viene scelto, quando ne sia riconosciuta la necessità, un consigliere delegato.

I consiglieri che scadono sono rieleggibili.

La quota di capitale assegnata a ciascuna sezione e le facoltà, i modi di azione e la competenza di ciascuno dei suindicati Comitati amministrativi speciali sono determinati dal Consiglio generale, con regolamenti particolari.

Oltre i limiti della competenza del rispettivo Comitato amministrativo speciale, le operazioni delle sezioni facoltative sono sottoposte all'approvazione del Consiglio generale.

Art. 6.

In aggiunta al proprio capitale l'Istituto ha facoltà di procurarsi le altre somme necessarie per le proprie operazioni di finanziamento e di sovvenzione, mediante accordi intesi a procurare:

a) la costituzione di consorzi finanziatori fra i propri Enti partecipanti;

b) la cessione di quote di partecipazione in determinate operazioni ad altri Enti di credito, il risconto di effetti, delegazioni, fedi di deposito, ecc.;

c) l'esecuzione di operazioni creditizie o l'assunzione dagli Enti partecipanti di depositi di somme a determinate scadenze o verso emissione di buoni fruttiferi a tassi da convenirsi.

Capitale.

Art. 7.

L'Istituto ha capitale illimitato. Agli effetti dell'impiego per gli scopi sociali, esso può essere destinato:

a) per un importo non superiore al 40 per cento a costituire assegnazioni alle sezioni autonome nella misura che sia rispettivamente fissata, per ciascuna sezione, dal Consiglio generale;

b) per un importo non superiore al 30 per cento a costituire assegnazioni alle sezioni facoltative nella misura determinata per ciascuna dal Consiglio generale;

c) per un importo non superiore al 30 per cento a investimento nelle partecipazioni di cui alla lettera *i*) del precedente art. 2.

La rappresentanza nelle sezioni autonome, per le quote assegnate a ciascuna sezione sul capitale dell'Istituto, in conformità della disposizione di cui alla lettera *a*) del presente articolo, spetta al presidente dell'Istituto o a un suo delegato speciale.

Le partecipazioni di Enti particolarmente assegnate ad una sezione autonoma fanno parte del capitale speciale della sezione stessa; esse danno diritto alla rappresentanza nella sola sezione a cui vennero assegnate e non sono soggette a responsabilità per le operazioni delle altre sezioni.

Le riserve possono essere investite in ciascuna delle destinazioni di cui sopra, a condizione che l'investimento non contrasti con particolari scopi di taluna delle riserve stesse.

Art. 8.

Il capitale dell'Istituto e quello delle sezioni autonome è ripartito in quote nominative e indivisibili di L. 20,000 ciascuna, rappresentate da titoli aventi menzioni e caratteristiche speciali, diverso per l'Istituto e per ciascuna sezione.

Più Enti possono sottoscrivere in comune una quota purchè ciascuno abbia le condizioni richieste per essere ammesso alla partecipazione ed intervenga l'approvazione del Consiglio generale dell'Istituto o del Comitato amministrativo della sezione. Nella proposta di sottoscrizione gli Enti designano quale fra essi assume, ad ogni effetto di legge, la loro rappresentanza, anche per l'esercizio dei diritti e per l'adempimento degli obblighi di ciascuno.

L'Ente designato viene per primo intestato nel titolo e con esso esclusivamente corrisponde l'Istituto o la sezione.

Se per qualsiasi causa la rappresentanza così costituita viene resa impossibile o di difficile attuazione, il Consiglio generale dell'Istituto o il Comitato amministrativo della sezione invitano gli Enti cointeressati a sostituire il primitivo rappresentante.

Se taluno degli Enti receda o decada dalla partecipazione, la sua parte di quota, di fronte all'Istituto od alla sezione, si accresce proporzionalmente alla parte degli altri Enti cointeressati, rimanendo l'Istituto o la sezione estranei ai rapporti derivanti dalla comunione.

Art. 9.

Il capitale dell'Istituto e quello delle sezioni autonome possono essere aumentati in seguito a nuove partecipazioni di Enti o a nuove sottoscrizioni degli Enti già partecipanti ammesse dal Consiglio generale dell'Istituto o dal Comitato amministrativo della sezione.

La responsabilità degli istituti partecipanti è limitata al contributo da essi sottoscritto, sia nell'Istituto che nelle sezioni autonome

Art. 10.

Le quote di partecipazione sono trasferibili per cessione.

La cessione ha luogo con la semplice approvazione del Consiglio dell'Istituto o del Comitato amministrativo della sezione, se il cessionario è già partecipante dell'Istituto o della sezione; con le altre forme stabilite per l'ammissione di nuovi soci, negli altri casi.

Le quote possono essere costituite in garanzia mediante consegna dei certificati che le rappresentano e semplice annotazione di vincolo scritta sui certificati medesimi e firmata dal titolare.

Ammissione dei partecipanti.

Art. 11.

Possono partecipare all'Istituto ed alle sue sezioni autonome, le casse di risparmio, le società cooperative di credito, gli istituti finanziari e di previdenza del Regno non aventi fini di lucro.

Possono inoltre partecipare al capitale delle sezioni autonome, in virtù delle leggi speciali di autorizzazione della loro costituzione, le società nazionali di credito, di assicurazione e di navigazione, gli istituti locali di credito delle Venezie e gli altri Enti indicati nelle rispettive disposizioni istitutive.

Le suindicate istituzioni possono partecipare all'Istituto anche pel tramite delle rispettive associazioni e degli istituti che le rappresentano. In questo caso le quote sono intestate alla istituzione sottoscrittrice, con l'indicazione della associazione o dell'istituto che la rappresenta.

Sull'ammissione decide inappellabilmente il Consiglio generale dell'Istituto o il Comitato amministrativo della sezione autonoma.

Possono essere ammessi a partecipare al capitale di taluna sezione autonoma, secondo le disposizioni del suo particolare statuto, anche istituti di credito e di altre Nazioni, previa tuttavia l'autorizzazione del Ministro per le finanze, da darsi caso per caso, di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

Art. 12.

Il versamento parziale o totale delle quote sottoscritte deve essere richiesto con preavviso di due mesi.

Trascorsi quindici giorni dalla data fissata per i versamenti, il partecipante che non li avesse effettuati è diffidato dal Consiglio generale, o dal Comitato amministrativo della sezione autonoma, mediante lettera raccomandata, al pagamento entro 30 giorni del capitale e degli interessi nella misura percentuale pari al saggio ufficiale di sconto degli istituti di emissione, per il ritardo. Trascorso questo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto; le frazioni di quote da esso versate saranno devolute al fondo di riserva, fatta salva ogni azione che il Consiglio generale dell'Istituto o il Comitato amministrativo delle sezioni autonome, ritenesse di esercitare nei confronti del partecipante inadempiente.

I partecipanti, col consenso del Consiglio generale o del Comitato amministrativo della sezione autonoma, possono anticipare, in tutto o in parte, il versamento dei decimi delle loro quote.

Organi dell'Istituto.

Art. 13.

Le funzioni deliberative, di rappresentanza, di direzione, di controllo e di esecuzione sono affidate secondo le norme che seguono e salvo quanto è disposto dai singoli statuti delle sezioni autonome:

a) all'assemblea generale;
b) al Consiglio generale;
c) al Comitato esecutivo;
d) ai sindaci;
e) alla direzione;
f) alle segreterie provinciali ed alle agenzie.

Assemblea generale.

Art. 14.

L'assemblea generale è costituita dai legali rappresentanti delle istituzioni partecipanti all'Istituto o da membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o da funzionari dipendenti dalle stesse istituzioni, muniti di incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante mediante delega. Lo stesso Ente non può avere che una sola rappresentanza, salvo quanto è stabilito dall'art. 11, 3° comma.

Art. 15.

Le assemblee generali sono convocate mediante invito ai partecipanti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro lo stesso termine.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 16.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio; essa deve, oltre alla trattazione degli altri oggetti all'ordine del giorno:

a) discutere ed approvare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;
b) surrogare i membri elettivi del Consiglio generale che escono d'ufficio;
c) nominare i sindaci e determinare la retribuzione;
d) esercitare tutte le altre funzioni espressamente demandatele dal presente statuto.

Art. 17.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio generale.

Il Consiglio generale convoca straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da tanti sottoscrittori, che rappresentino un quinto almeno del capitale dell'Istituto, oppure un terzo per numero dei partecipanti e che specifichino gli argomenti da trattarsi.

Art. 18.

Tutti gli Enti partecipanti, in regola coi versamenti del capitale sottoscritto, hanno diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione interamente liberata, ma nessun Ente partecipante può disporre di più di 250 voti.

Art. 19.

L'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti fra i presenti, salvo i casi di cui agli articoli 47 e 48 del presente statuto.

L'assemblea in seconda convocazione è sempre valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata, purchè il numero degli intervenuti sia almeno doppio del numero dei componenti il Consiglio generale presenti.

Può essere convocata anche nell'invito dell'assemblea di prima convocazione e nello stesso giorno con intervallo di almeno due ore.

Art. 20.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete; in caso di parità di voti rimane eletto il rappresentante del maggior numero di quote.

Art. 21.

L'assemblea elegge il suo presidente; questi sceglie fra i rappresentanti presenti un segretario e due scrutatori.

Il verbale dell'assemblea viene sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori e trasmesso al presidente dell'Istituto entro 10 giorni da quello in cui l'assemblea ha avuto luogo.

Consiglio generale.

Art. 22.

Il Consiglio generale dell'Istituto ha il compito di mantenere l'unità dell'indirizzo, dei criteri e dei metodi di tutta l'organizzazione e di provvedere perchè le disponibilità dell'Istituto e quelle delle varie sezioni, siano nei limiti del possibile, equamente distribuite fra le varie Provincie delle Venezie in relazione alle quote di capitale apportate od ai bisogni di esse, salvo quanto riguarda le sezioni autonome aventi determinata zona di azione.

Competono al Consiglio generale le più ampie facoltà riguardanti l'amministrazione dell'Istituto, meno quelle riservate all'assemblea e salvo quanto è disposto negli statuti delle sezioni autonome.

Art. 23.

Il Consiglio generale dell'Istituto si compone:

della presidenza, costituita da un presidente e da due vice presidenti nominati con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

di 12 membri eletti dall'assemblea generale degli istituti partecipanti fra gli amministratori o direttori degli istituti stessi;

dei rappresentanti delle sezioni autonome, nominati dai rispettivi Comitati amministrativi, in numero di 2 per ciascuna sezione, fra cui di diritto il consigliere delegato, quando esista, ed esclusi i membri di nomina governativa e quelli di nomina del Consiglio generale.

Art. 24.

La presidenza dell'Istituto è nominata per un quinquennio.

I suoi componenti possono essere rinominati.

Se alcuno di essi, durante il quinquennio, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, la persona nominata in sostituzione ne assume l'anzianità.

Art. 25.

I membri eletti dall'assemblea sono nominati per un quadriennio.

Si rinnovano per metà ogni biennio.

La designazione dei membri da surrogare alla fine del biennio, della prima elezione, ha luogo mediante estrazione a sorte; successivamente la scadenza è determinata dall'anzianità di nomina.

In caso di cessazione di alcuno di essi per qualsiasi causa, durante il quadriennio, la sostituzione, se concorrono ragioni di urgenza, è deliberata dal Consiglio generale, col concorso del Collegio dei sindaci, mediante votazione per schede segrete ed a maggioranza di due terzi almeno del numero dei componenti il Consiglio generale e il Collegio dei sindaci, sommati insieme. Nel computo si escluderanno i membri cessanti, di cui si procede alla sostituzione.

I membri così eletti assumono l'anzianità di carica dei cessati.

Art. 26.

I rappresentanti dei Comitati amministrativi delle sezioni autonome durano in carica per il tempo in cui appartengono al Comitato della rispettiva sezione.

In caso di cessazione, per qualunque causa, sono sostituiti a cura del Comitato amministrativo a cui appartengono.

Art. 27.

La qualità di membro della presidenza di nomina Regia, quella di rappresentante di una sezione autonoma e quella di membro eletto dall'assemblea sono fra di loro incompatibili nel Consiglio generale.

Art. 28.

Le norme generali di azione e le direttive delle operazioni dell'Istituto sono deliberate dal Consiglio generale.

Il Consiglio generale ha facoltà di delegare speciali poteri deliberativi, anche in materia di operazioni, alla presidenza, come pure di istituire Comitati speciali o locali, secondo ne riconosca la necessità.

Art. 29.

Il Consiglio generale si aduna ogni qualvolta la presidenza lo ritenga necessario, o quando cinque consiglieri lo richiedano e, in ogni caso, almeno una volta ogni bimestre.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di un numero di consiglieri che superi di almeno uno quello dei consiglieri assenti, esclusi dal computo degli assenti i consiglieri cessati per qualsiasi causa e non sostituiti.

Art. 30.

Ai membri del Consiglio generale è corrisposta una medaglia di presenza nella misura determinata dal regolamento.

Inoltre sono loro rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

Nessun'altra competenza può esser loro attribuita, salvo quanto disposto al successivo art. 31, ultimo alinea.

Art. 31.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente e, in sua assenza, ai vice presidenti in ordine di anzianità. Questa è determinata dall'età.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al direttore generale e, in sua assenza, a persona delegata dal Consiglio generale.

Il Consiglio generale emanerà le norme regolanti l'esercizio della facoltà di firma da parte di altri funzionari.

Il Consiglio generale può delegare la firma ad un consigliere o al direttore generale, anche per determinati affari eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio generale può demandare ad uno o più dei suoi membri l'esercizio di singole funzioni e poteri, determinandone i limiti e l'eventuale indennità.

Comitato esecutivo.

Art. 32.

Per le disposizioni di interesse generale dell'Istituto, per le operazioni di ordinaria amministrazione e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, nonchè per l'esame di operazioni eccedenti la competenza dei Comitati speciali o locali od interessanti i rapporti tra sezioni dell'Istituto, provvede un Comitato esecutivo dell'Istituto composto del presidente e dei vice presidenti, nonchè dei consiglieri delegati, quando esistano, delle sezioni dell'Istituto comprese quelle autonome, oppure di quello fra i rappresentanti di ogni singola sezione che vi sia particolarmente designato dal rispettivo Comitato amministrativo, quando non esista il consigliere delegato.

Per le operazioni interessanti più sezioni o portanti impegni eccedenti singolarmente il ventesimo del capitale di ogni sezione, la competenza è riservata al Comitato esecutivo dell'Istituto in sede preliminare ed al Consiglio generale in sede definitiva.

Le facoltà ed i poteri del Comitato esecutivo generale saranno determinate da apposito regolamento e — occorrendo — nelle speciali deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 33.

Con particolari regolamenti, da approvarsi dal Consiglio generale, saranno disciplinati il funzionamento e la competenza dei Comitati speciali o locali, quando ne sia deliberata la istituzione.

Sindaci.

Art. 34.

Per la sorveglianza sulle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio generale, è costituito un Collegio di sindaci composto di cinque membri effettivi e due supplenti, che hanno le attribuzioni indicate all'art 184 del Codice di commercio. I sindaci effettivi e supplenti sono nominati dai partecipanti nella loro assemblea ordinaria e possono essere scelti anche fra persone non appartenenti all'amministrazione di Enti partecipanti; non possono, però essere nominati sindaci i dipendenti di Enti rappresentati nel Consiglio generale.

I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire i titolari eletti dall'assemblea nei casi e nei modi indicati dall'art. 183 (ultimo capoverso) del Codice di commercio.

La retribuzione dei sindaci è fissata annualmente dall'assemblea generale dei partecipanti.

I sindaci effettivi e i supplenti si rinnovano ogni anno e sono rieleggibili.

Direzione dell'Istituto.

Art. 35.

L'esecuzione delle operazioni dell'Istituto è affidata al direttore generale. Egli assiste alle sedute del Consiglio generale e del Comitato esecutivo generale.

Ha facoltà di assistere, inoltre, alle sedute dei Comitati amministrativi delle sezioni e dei Comitati speciali o locali eventualmente istituiti.

Art. 36.

La nomina e la revoca del direttore generale deve essere deliberata dal Consiglio generale, col voto favorevole di almeno due

terzi dei componenti ed è subordinata all'approvazione dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, di concerto fra loro, da accordarsi con decreto.

Il direttore generale deve dedicare la sua opera esclusivamente a vantaggio dell'Istituto e non può avere cariche elettive nè altri uffici pubblici o privati.

Art. 37.

Il direttore generale è assistito dai consulenti generali e dai dirigenti delle sezioni.

Egli dispone inoltre di una Dirigenza bancaria, di un ufficio di Segreteria generale e di un ufficio di Ispettorato generale.

Art. 38.

I dirigenti delle sezioni hanno grado di vice direttori generali.

Essi sono nominati dal Consiglio generale dell'Istituto, su proposta del rispettivo Comitato amministrativo della sezione, secondo le particolari norme statutarie e regolamentari che reggono la sezione stessa.

Art. 39.

I consulenti generali, il dirigente bancario, il segretario generale e l'ispettore generale dipendono direttamente dal direttore generale. Il loro grado gerarchico è parificato a quello dei dirigenti di sezione, fatto salve le speciali attribuzioni inerenti al rispettivo servizio.

Segreterie provinciali — Agenzie.

Art. 40.

L'Istituto in ogni capoluogo di Provincia, costituisce un ufficio di segreteria provinciale presso il quale avranno sede i Comitati locali dell'Istituto e delle sue sezioni, eventualmente istituiti.

Le segreterie provinciali, quali rappresentanti dell'Istituto, dispongono ed invigilano l'esecuzione delle operazioni deliberate dai Comitati locali e di quello diretto dell'Istituto e delle sezioni.

Il funzionamento delle segreterie provinciali sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 41.

L'Istituto opera, di regola, a mezzo dei propri istituti partecipanti. Esso può tuttavia istituire uffici filiali, ove se ne presenti la necessità, preferibilmente con sede presso istituti partecipanti.

Tutte le sedi e filiali degli istituti partecipanti fungono da agenzie dell'Istituto.

Speciali norme da approvarsi dal Consiglio generale di amministrazione regolano i rapporti tra Istituto e le agenzie di una stessa piazza.

Bilancio e utili.

Art. 42.

L'esercizio sociale dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione dell'assemblea generale, il Consiglio generale provvede alla compilazione del bilancio, da presentarsi ai sindaci per le opportune verifiche.

Il bilancio riporta le risultanze dei conti della contabilità generale e dei bilanci delle sezioni facoltative, nonchè le partite inerenti alle assegnazioni di capitale fatte alle sezioni autonome.

Art. 43.

Il bilancio sarà steso colle più rigorose norme di prudenza.

Le sofferenze di qualunque natura dell'esercizio devono essere comprese fra le perdite, ed i ricuperi dovono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale sono in tutto o in parte riscossi.

Sono considerati in sofferenza i crediti di qualsiasi natura verso Enti falliti o tutti i crediti per capitali o accessori, per il ricupero dei quali sia iniziata una procedura giudiziaria.

Art. 44.

Gli utili, depurati delle spese e perdite, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 10 per cento a fondo di riserva ordinario;

b) il 10 per cento a disposizione del Consiglio generale, per essere destinato dallo stesso, nei modi che riterrà più opportuni, ad opere di previdenza e a premi e gratificazioni in favore del personale dell'Istituto;

c) il residuo, quale dividendo agli istituti partecipanti, sino ad un limite percentuale massimo, pari al tasso ufficiale medio di sconto, in vigore presso gli Istituti di emissione durante l'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

L'eccedenza è devoluta:

d) per il 50 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione, per essere destinato ad opere di pubblica utilità e di risorgimento delle Venezie, rispondenti ai fini dell'Istituto;

e) per il successivo 50 per cento a disposizione dell'assemblea dei partecipanti che potrà destinarlo in tutto o in parte a fondi di riserva straordinaria, oppure ad ulteriore dividendo agli istituti partecipanti. Sino alla chiusura definitiva della gestione delle anticipazioni sui danni di guerra mediante le somministrazioni fatte dallo Stato l'ulteriore dividendo ai partecipanti non può superare il 2 per cento oltre la misura di cui alla lettera c) del primo comma di questo articolo.

Art. 45.

Nel caso che un esercizio si chiuda in perdita non coperta da riserva, gli utili degli esercizi successivi, prima di qualsiasi prelevamento, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 46.

Gli interessi e gli eventuali dividendi attribuiti ai partecipanti, che non vengono ritirati entro un quinquennio dalla data indicata per il pagamento, sono devoluti al fondo di riserva.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 47.

L'Istituto può sciogliersi nel caso si accerti la perdita di un terzo del capitale.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

Le deliberazioni di scioglimento dell'Istituto e di nomina dei liquidatori devono essere prese in assemblea con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino non meno di due terzi del capitale sottoscritto e con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti presenti.

Le predette deliberazioni dell'assemblea per essere esecutive debbono essere approvate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

Il residuo netto del patrimonio dell'Istituto, compreso il fondo di riserva ordinario e detratte le somme occorrenti per tenere indenne il Tesoro delle anticipazioni eseguite, è ripartito fra i partecipanti, in proporzione delle quote rispettivamente conferite.

Il fondo di riserva straordinario, risultante all'atto della liquidazione e non devoluto a copertura di perdite, è, invece, destinato dall'assemblea dei partecipanti che approva il conto finale di liquidazione, ad opere di pubblica utilità delle Venezie, rispondenti ai fini dell'Ente.

Modificazioni allo statuto.

Art. 48.

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi del capitale sottoscritto e con l'approvazione della maggioranza dei voti presenti e sono legalmente efficaci dopo l'approvazione con decreto dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Le proposte di modificazioni possono essere promosse dal Consiglio generale o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quarto del capitale dell'Istituto.

Regolamento generale.

Art. 49.

Un regolamento generale da approvarsi dal Consiglio generale disciplina le norme relative all'ordinamento ed all'esercizio dell'Istituto, al personale e alle sue attribuzioni, in quanto non siano già disciplinato da regolamenti particolari.

Disposizione transitoria.

Art. 50.

Il bilancio per l'esercizio 1925 sarà presentato all'assemblea generale dalla presidenza di cui all'art. 32 di questo statuto, in luogo e vece del Consiglio di amministrazione, con termini ridotti sino ad un terzo di quelli stabiliti dagli articoli 11 e 31 del vecchio statuto.

Nell'adunanza dell'assemblea generale nella quale sarà presentato il bilancio per l'esercizio 1925, si provvederà alla nomina dei 12 membri del Consiglio generale con le norme stabilite da questo statuto.

Visto:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Visto:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

All'art. 47 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Bari, per inesattezza della copia trasmessa, la stazza lorda dei velieri e motovelieri deve intendersi di 100 tonnellate invece di 500, come è stato pubblicato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50, dal 7 al 13 dicembre 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Bari delle P.	Bari	Bari	B	—	1
Belluno	Belluno	Puos d'Alpago	B	—	1
Caserta	Caserta	Vairano Pat.	B	—	1
Chieti	Chieti	Francavilla	B	—	1
Milano	Gallarate	Vanzago	B	—	1
Id.	Milano	Locate Triulzi	B	—	2
Perugia	Spoleto	Trevi	B	—	2
Potenza	Matera	Matera	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Torino (a)	Torino	Moncalieri	B	—	1
Trento	Cavalese	Moena	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Bassano	B	—	2
				2	13
		Carbonchio sintomatico.			
Potenza	Matera	Troina	B	—	1
		Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	Casteln. Belbo	B	—	1
Id.	Id.	Castel Rocch.	B	1	—
Id.	Id.	Incisa Belbo	B	1	—
Id.	Id.	Mombaruzzo	B	1	—
Id.	Alessandria	Alessandria	B	—	4
Id.	Id.	Alluvioni C.	B	—	1
Id.	Id.	Cassine	B	1	2
Id.	Id.	Masio	B	1	1
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Id.	Valenza	B	—	1
Id.	Asti	Agliano	B	1	2
Id.	Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Id.	Asti	B	1	2
Id.	Id.	Bagnasco	B	1	—
Id.	Id.	Berz. di S. P.	B	—	1
Id.	Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Id.	Castagnole	B	—	1
Id.	Id.	Cortazzone	B	1	—
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Id.	Mombercelli	B	1	—
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Asti	Montafia	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	1
Id.	Id.	Robella	B	1	—
Id.	Id.	Rocchetta T.	B	1	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	4	4
Id.	Id.	Scurzolengo	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Casale Monf.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Id.	Altavilla	B	—	1
Id.	Id.	Borgo S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Casale Monf.	B	1	—
Id.	Id.	Cunico	B	—	2
Id.	Id.	Gabiano	B	2	1
Id.	Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Id.	Grazzano	B	1	1
Id.	Id.	Mombello	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Id.	Odalengo Gr.	B	—	2
Id.	Id.	Ticineto	B	—	1
Id.	Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Id.	Treville	B	—	1
Id.	Id.	Varengo	B	1	—
Id.	Id.	Viarigi	B	1	—
Id.	Id.	Villamiroglio	B	1	—
Id.	Id.	Villaromagn.	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Capriata d'O.	B	—	—
Id.	Id.	Gavi	B	—	—
Id.	Tortona	Piovera	B	1	4
Id.	Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Id.	Sale	B	6	—
Ancona	Ancona	Ancona	B	5	—
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	3	—
Id.	Id.	Castelfidardo	B	—	1
Id.	Id.	Fabriano	B	8	—
Id.	Id.	Falconara M.	B	3	1
Id.	Id.	Genga	B	1	—
Id.	Id.	Iesi	B	4	—
Id.	Id.	Monsano	B	6	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	6	—
Id.	Id.	Osimo	B	3	—
Id.	Id.	Ostra	B	1	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Polverigi	B	—	1
Id.	Id.	Senigallia	B	17	2
Id.	Id.	Sirolo	B	3	—
Aquila degli A.	Aquila	Navelli	B	—	2
Id.	Avezzano	Celano	B	1	1
Id.	Id.	Civitella R.	B	1	1
Id.	Id.	Pescina	B	1	1
Id.	Id.	Trasacco	B	3	1
Id.	Sulmona	Alfedena	BO	2	—
Id.	Id.	Barrea	B	4	—
Id.	Id.	Castel di S.	B	1	1
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	—	1
Id.	Id.	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	Bucine	B	4	1
Id.	Id.	Castiglion F.	B	—	2
Id.	Id.	Cortona	B	1	2
Id.	Id.	Laterina	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	3	3
Id.	Id.	M. S. Maria T.	B	2	3
Id.	Id.	Pergine	B	—	2
Id	Id.	Terranova Br.	B	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata del T.	B	2	—
Id.	Id.	Monteprandone	B	1	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*			
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	B	1	—
Id.	Id.	Montegiorgio	B	2	—
Id.	Id.	Montegranaro	B	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	B	1	—
Id.	Id.	Porto S. G.	B	1	—
Avellino	Avellino	Montoro Sup.	B	1	—
Belluno	Belluno	Limana	B	1	—
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	1	2
Id.	Feltre	Cesio	B	3	1
Id.	Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Id.	Santa Giustina	B	4	3
Id.	Pieve di Cad.	Lozzo	B	2	—
Benevento (a)	Benevento	Paduli	B	1	4
Id.	Id.	Torrecuso	B	—	3
Id.	Cerreto Sann.	Amorosi	B	1	1
Bergamo	Bergamo	Albino	B	8	—
Id.	Id.	Almè	B	2	—
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	2	2
Id.	Id.	Aviatico	B	3	—
Id.	Id.	Azzano S. P.	B	2	—
Id.	Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Id.	Bonate di S.	B	1	—
Id.	Id.	Carobbio	B	2	—
Id.	Id.	Cenate di S.	B	2	—
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	1	4
Id.	Id.	Chignolo	B	5	2
Id.	Id.	Chiuduno	B	2	—
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	1	1
Id.	Id.	Credaro	B	1	2
Id.	Id.	Grum. del M.	B	2	—
Id.	Id.	Grum. del P.	B	2	—
Id.	Id.	Locate	B	—	1
Id.	Id.	Madone	B	1	1
Id.	Id.	Pedrengo	B	2	—
Id.	Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Id.	Ranica	B	2	—
Id.	Id.	S. Paolo	B	9	—
Id.	Id.	Sant'Antonio	B	2	—
Id.	Id.	Scanzo	B	—	1
Id.	Id.	Sorisole	B	5	—
Id.	Id.	Suisio	B	2	—
Id.	Id.	Tavernola	B	—	1
Id.	Id.	Torre Boldone	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	1	1
Id.	Id.	Viadanica	B	6	—
Id.	Id.	Villa di Serio	B	8	2
Id.	Clusone	Ardesio	B	1	—
Id.	Id.	Cazzano S. A.	B	1	—
Id.	Id.	Fino del Mont.	B	3	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	4	—
Id.	Id.	Leffe	B	—	1
Id.	Id.	Oltressenda B.	B	2	—
Id.	Id.	Onore	B	1	—
Id.	Id.	Ponte di Nossa	B	1	—
Id.	Id.	Premolo	B	2	—
Id.	Id.	Songavazzo	B	3	—
Id.	Id.	Vertova	B	—	1
Id.	Treviglio	Barbata	B	2	—
Id.	Id.	Bariano	B	3	—
Id.	Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	5	4
Id.	Id.	Caravaggio	B	5	1
Id.	Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Id.	Covo	B	10	—
Id.	Id.	Fontanella	B	6	—
Bergamo	Treviglio	Fornovo	B	4	—
Id.	Id.	Ghisalba	B	3	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	—	1
Id.	Id.	Isso	B	2	—
Id.	Id.	Mariano	B	1	—
Id.	Id.	Martinengo	B	6	—
Id.	Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Id.	Pumenengo	B	14	1
Id.	Id.	Romano	B	1	2
Id.	Id.	Sabbio Berg.	B	4	—
Id.	Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	1	—
Bologna	Bologna	Budrio	B	—	2
Id.	Id.	Castelfr. dell'E.	B	—	2
Id.	Imola	Imola	B	—	3
Brescia	Breno	Artogne	B	1	1
Id.	Id.	Mu	B	—	1
Id.	Id.	Pisogne	B	—	3
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	5	—
Id.	Id.	Bedizzole	B	—	2
Id.	Id.	Calcinato	B	3	1
Id.	Id.	Calvagese	B	—	2
Id.	Id.	Calvisano	B	38	1
Id.	Id.	Carzago	B	2	3
Id.	Id.	Castegnato	B	—	3
Id.	Id.	Castel Mella	B	1	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	13	10
Id.	Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Id.	Ciliverghe	B	—	1
Id.	Id.	Cizzago	B	2	—
Id.	Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Id.	Cossirano	B	13	—
Id.	Id.	Desenzano	B	—	2
Id.	Id.	Ghedi	B	—	3
Id.	Id.	Gussago	B	—	3
Id.	Id.	Lonato	B	23	5
Id.	Id.	Mazzano	B	2	—
Id.	Id.	Nave	B	—	7
Id.	Id.	Nuvolento	B	6	—
Id.	Id.	Nuvolera	B	5	2
Id.	Id.	Ospitaletto	B	—	3
Id.	Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Id.	Poncarale	B	1	1
Id.	Id.	Provezze	B	—	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	7	2
Id.	Id.	Serle	B	1	1
Id.	Id.	Sermione	B	—	4
Id.	Id.	Torbole	B	—	1
Id.	Chiari	Acqualunga	B	3	—
Id.	Id.	Adro	B	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Giac.	B	—	1
Id.	Id.	Capriolo	B	—	3
Id.	Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Id.	Castrezzato	B	2	2
Id.	Id.	Chiari	B	2	2
Id.	Id.	Cologne	B	5	—
Id.	Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	11	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	6	4
Id.	Id.	Pedergnaga	B	5	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	5	3
Id.	Id.	Rudiano	B	1	3
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	1	1
Id.	Id.	Villachiara	B	2	—
Id.	Salò	Castrezzone	B	9	5
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	7	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Salò	Muscoline	B	—	6
Id.	Id.	Polpenazze	B	1	2
Id.	Id.	Preseglie	B	1	—
Id.	Verolanuova	Bassano Bresc.	B	1	—
Id.	Id.	Cadignano	B	3	—
Id.	Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Id.	Gottolengo	B	25	2
Id.	Id.	Manerbio	B	11	—
Id.	Id.	Quinzano d'O.	B	8	4
Id.	Id.	Seniga	B	19	2
Campobasso	Isernia	Concacasale	B	1	—
Id.	Id.	Fornelli	B	1	—
Catania	Acireale	Giarre	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Calatabiano	B	—	2
Id.	Caltagirone	Caltagirone	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	3
Id.	Catania	S. Giov. la P.	O	—	1
Catanzaro	Cotrone	Cotrone	O	2	—
Id.	Id.	Savelli	O	4	1
Id.	Id.	Verzino	O	5	—
Id.	Nicastro	Curinga	O	—	1
Id.	Id.	Maida	B	2	2
Id.	Id.	Nicastro	B	3	—
Id.	Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	3	2
Chieti	Chieti	Casacanditella	B	7	—
Id.	Id.	Chieti	B	27	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Guardiagrele	B	53	7
Id.	Id.	Id.	O	2	7
Id.	Id.	Id.	S	6	2
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	3	—
Id.	Id.	Pescara	B	1	—
Id.	Id.	Turrivalignani	B	1	—
Id.	Lanciano	Casoli	B	—	1
Id.	Id.	Lanciano	B	12	—
Id.	Id.	Lettopalena	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	43	—
Id.	Id.	Ortona	B	—	4
Id.	Id.	Palombaro	B	1	—
Como	Como	Albate	B	2	—
Id.	Id.	Alzate Brianza	B	9	—
Id.	Id.	Carlazzo	B	6	—
Id.	Id.	Colico	B	16	2
Id.	Id.	Como	B	4	2
Id.	Id.	Costa Masnaga	B	5	—
Id.	Id.	Cremia	B	4	1
Id.	Id.	Dervio	B	1	—
Id.	Id.	Dizzasco	B	5	—
Id.	Id.	Domaso	B	3	—
Id.	Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gera	B	6	4
Id.	Id.	Gravedona	B	3	1
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Laino	B	1	—
Id.	Id.	Lemna	B	3	—
Id.	Id.	Lezzeno	B	1	1
Id.	Id.	Loveno	B	—	2
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	1	—
Id.	Id.	Lucino	B	1	—
Id.	Id.	Moiana	B	4	—
Id.	Id.	Molina	B	5	—
Id.	Id.	Palanzo	B	13	2
Id.	Id.	Peglio	B	4	2
Id.	Id.	Pellio di Sopra	B	2	—
Como	Como	Porlezza	B	6	3
Id.	Id.	S. Bartol. V. C.	B	18	8
Id.	Id.	San Fedele	B	7	—
Id.	Id.	S. Nazzaro V.C.	B	24	9
Id.	Id.	Scaria	B	2	—
Id.	Id.	Sueglio	B	3	—
Id.	Id.	Torno	B	1	—
Id.	Id.	Traversa	B	3	—
Id.	Id.	Vassena	B	2	1
Id.	Id.	Vendrogno	B	1	—
Id.	Id.	Vestreno	B	8	2
Id.	Id.	Zelbio	B	—	2
Id.	Lecco	Annone di Br.	B	3	—
Id.	Id.	Asso	B	6	—
Id.	Id.	Ballabio Infer.	B	5	—
Id.	Id.	Ballabio Super.	B	1	1
Id.	Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Id.	Bindo	B	2	1
Id.	Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	6	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	15	2
Id.	Id.	Cesana Brianza	B	1	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	1
Id.	Id.	Consonno	B	2	—
Id.	Id.	Ello	B	3	2
Id.	Id.	Galbiate	B	11	3
Id.	Id.	Garlate	B	4	4
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	5	—
Id.	Id.	Merate	B	2	1
Id.	Id.	Oggionno	B	7	3
Id.	Id.	Olgiate Molg.	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Ravellino	B	2	—
Id.	Id.	Rongio	B	7	—
Id.	Id	Sala al Barro	B	4	—
Id.	Id.	Somana	B	2	—
Id.	Id.	Sormano	B	5	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	2	3
Id.	Id.	Verderio Super.	B	4	—
Id.	Id.	Visino	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	17	—
Id.	Id.	Arcisate	B	18	—
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Barza	B	9	—
Id.	Id.	Barzola	B	6	—
Id.	Id.	Bedero Valc.	B	1	—
Id.	Id.	Besano	B	5	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	19	—
Id.	Id.	Bizzozero	B	1	—
Id.	Id.	Boscovaltrav.	B	1	1
Id.	Id.	Brebbia	B	3	—
Id.	Id.	Brenta	B	1	1
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Buguggiate	B	2	1
Id.	Id.	Cantello	B	8	—
Id.	Id.	Capronno	B	2	—
Id.	Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	8	—
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	12	—
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	4	—
Id.	Id.	Castronno	B	1	1
Id.	Id.	Cavona	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Varese	Clivio	B	5	—
Id.	Id.	Cocquio	B	8	1
Id.	Id.	Cugliate	B	3	—
Id.	Id.	Cunardo	B	2	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Cuvio	B	13	—
Id.	Id.	Duno	B	2	—
Id.	Id.	Induno Olona	B	4	—
Id.	Id.	Ispra	B	6	—
Id.	Id.	Lavena	B	6	—
Id.	Id.	Laveno	B	3	—
Id.	Id.	Lissago	B	5	1
Id.	Id.	Luvinate	B	3	2
Id.	Id.	Malgesso	B	1	3
Id.	Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Id.	Marchirolo	B	4	—
Id.	Id.	Masnago	B	4	1
Id.	Id.	Mombello	B	3	2
Id.	Id.	Morosolo	B	3	2
Id.	Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Id.	Rancio Valc.	B	2	—
Id.	Id.	Ranco	B	4	—
Id.	Id.	Sangiano	B	5	2
Id.	Id.	Ternate	B	5	—
Id.	Id.	Tradate	B	2	—
Id.	Id.	Varano Borghi	B	3	—
Id.	Id.	Varese	B	11	—
Id.	Id.	Viggiù	B	8	1
Id.	Id.	Voldoncino	B	2	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano al Ion.	B	—	1
Id.	Cosenza	Bisignano	B	4	—
Id.	Id.	Cosenza	B	7	—
Id.	Id.	Mangone	B	2	—
Id.	Id.	Mongrassano	B	—	2
Id.	Id.	Rende	B	2	3
Id.	Rossano	Calopezzati	B	3	—
Id.	Id.	Rossano	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Id.	Gussola	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	5	—
Id.	Id.	Voltido	B	—	1
Id.	Crema	Agnadello	B	1	2
Id.	Id.	Bagnolo Crem.	B	—	3
Id.	Id.	Capergnanica	B	—	1
Id.	Id.	Casaletto Cered.	B	1	1
Id.	Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	3	2
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	2	1
Id.	Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Id.	Salvirola	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. Cr.	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	11	4
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Ticengo	B	3	—
Id.	Cremona	Cà d'Andrea	B	3	2
Id.	Id.	Casalbuttano	B	2	—
Id.	Id.	Castelleone	B	6	—
Id.	Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	—	1
Id.	Id.	Cremona	B	5	2
Id.	Id.	Derovere	B	2	—
Id.	Id.	Grontardo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Grumello Crem.	B	2	2
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	2	—
Id.	Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	—	1
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	2	1
Id.	Id.	Pizzighettone	B	4	—
Id.	Id.	San Bassano	B	4	2
Id.	Id.	S. Daniele R.P.	B	2	2
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	3	1
Cuneo	Alba	Canale	B	3	—
Id.	Id.	Diano d'Alba	B	2	—
Id.	Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id.	Id.	Montà	B	6	—
Id.	Id.	Neive	B	2	—
Id.	Id.	Roddi	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	10	2
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	8	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	3	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	3	—
Id.	Comacchio	Comacchio	B	1	—
Id.	Id.	Massafiscaglia	B	5	—
Id.	Id.	Mesola	B	1	—
Id.	Id.	Migliarino	B	2	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	12	—
Id.	Id.	Berra	B	1	—
Id.	Id.	Bondeno	B	10	—
Id.	Id.	Copparo	B	6	—
Id.	Id.	Ferrara	B	10	1
Id.	Id.	Formignana	B	2	—
Id.	Id.	Ostellato	B	4	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	33	2
Id.	Id.	Ro	B	3	—
Id.	Id.	Vigarano	B	4	4
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	2
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	1	2
Id.	Id.	Fiesole	B	1	1
Id.	Id.	Figline Vald.	B	1	1
Id.	Id.	Firenze	B	2	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	1	3
Id.	Id.	Greve	B	—	1
Id.	Id.	Lastra a Signa	B	1	—
Id.	Id.	Londa	B	2	—
Id.	Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	6	—
Id.	Id.	Scarperia	B	—	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	4	1
Id.	San Miniato	Capraia e Lim.	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco S.	B	—	2
Id.	Id.	Empoli	B	1	1
Id.	Id.	Montelupo	B	1	1
Id.	Id.	San Miniato	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	B	4	11
Id.	Id.	Ortanova	B	5	6
Id.	Id.	Vieste	BS	7	3
Id.	San Severo	Apricena	B	2	—
Id.	Id.	Cagnano Var.	B	3	—
Id.	Id.	Carpino	B	2	—
Id.	Id.	Ischitella	B	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	1	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	BS	1	4
Id.	Id.	San Severo	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	124	9
Id.	Id.	Cesenatico	B	29	4
Id.	Id.	Gatteo	B	5	1
Id.	Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	Id.	Longiano	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Forlì	Cesena	Montiano	B	1	—
Id.	Id.	San Mauro	B	8	—
Id.	Id.	Savignano	B	6	1
Id.	Forlì	Bertinoro	B	10	2
Id.	Id.	Civitella	B	—	2
Id.	Id.	Forlì	B	126	7
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	18	—
Id.	Id.	Meldola	B	2	1
Id.	Rimini	Riccione	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	19	2
Id.	Id.	Saludecio	B	2	—
Id.	Id.	San Clemente	B	1	—
Id.	Id.	Sant'Arcangelo	B	12	—
Friuli	Pordenone	Zoppola	B	1	1
Id.	Udine	Pavia di Udine	B	1	2
Genova	Albenga	Calizzano	B	8	—
Id.	Id.	Ranzi Pietra	B	3	—
Id.	Chiavari	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Genova	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Ceranesi	B	—	5
Id.	Id.	Genova	B	1	—
Id.	Id.	Montebruno	B	2	—
Id.	Id.	Quarto dei M.	B	2	—
Id.	Id.	Sant'Ilario	B	2	—
Id.	Id.	S. Olcese	B	3	—
Id.	Id.	Valbrevenna	B	2	—
Id.	Savona	Martina Olba	B	5	—
Id.	Id.	Olba	B	1	—
Id.	Id.	Tiglieto	B	8	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	B	7	2
Id.	Id.	Follonica	B	2	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	1
Id.	Id.	Grosseto	B	21	3
Id.	Id.	Id.	S	7	3
Id.	Id.	Orbetello	B	2	1
Id.	Id.	Pitigliano	B	2	2
Imperia (a)	Imperia	Caravonica	B	1	—
Id.	Id.	Cartari	B	7	—
Id.	Id.	Civezza	B	2	—
Id.	Id.	Chiusanico	B	23	—
Id.	Id.	Chiusavecchia	B	2	—
Id.	Id.	Casio di Arr.	B	51	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Diano Marina	B	1	—
Id.	Id.	Pontedassio	B	4	—
Id.	Id.	Pornassio	B	23	9
Id.	San Remo	San Remo	B	17	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	2	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Id.	Livorno	B	13	2
Id.	Id.	Id.	S	6	1
Id.	Id.	Rosignano M.	B	3	2
Id.	Piombino	Bibbona	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia	B	34	—
Id.	Id.	Castagneto C.	B	4	2
Id.	Id.	Cecina	B	9	—
Id.	Id.	Piombino	B	25	8
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	5	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Lucca	Lucca	Buggiano	B	1	1
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	2
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	3	—
Lucca	Lucca	Pieve a Nievole	B	—	1
Id.	Id.	Seravezza	B	4	—
Macerata	Camerino	Camporotondo	B	1	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	3	—
Id.	Id.	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Id.	San Severino	B	1	—
Id.	Id.	Tolentino	B	1	—
Id.	Id.	Treia	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	2	2
Id.	Id.	Bigarello	B	—	3
Id.	Id.	Borgoforte	B	5	2
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Canneto	B	3	—
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	2	—
Id.	Id.	Casalromano	B	1	2
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	1
Id.	Id.	Ceresara	B	—	2
Id.	Id.	Curtatone	B	5	5
Id.	Id.	Dosolo	B	—	2
Id.	Id.	Gazoldo	B	—	3
Id.	Id.	Gazzuolo	B	2	1
Id.	Id.	Goito	B	12	9
Id.	Id.	Gonzaga	B	6	—
Id.	Id.	Marcaria	B	11	3
Id.	Id.	Mariana	B	1	3
Id.	Id.	Marmirolo	B	12	—
Id.	Id.	Medole	B	2	3
Id.	Id.	Moglia	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Pomponesco	B	3	1
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	—	4
Id.	Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	1	1
Id.	Id.	Redondesco	B	5	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	5	3
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	1
Id.	Id.	Roverbella	B	4	11
Id.	Id.	San Benedetto	B	17	10
Id.	Id.	San Giorgio	B	2	2
Id.	Id.	S. Giov. del D.	B	—	4
Id.	Id.	Solferino	B	—	1
Id.	Id.	Sustinente	B	—	2
Id.	Id.	Suzzara	B	1	1
Id.	Id.	Viadana	BS	9	3
Id.	Id.	Villa Poma	B	1	—
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	2
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Id.	Volta Mantov.	B	—	2
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	2	—
Messina	Castroreale	Barcell. P. G.	B	2	—
Id.	Id.	Giardini	B	3	1
Id.	Messina	Messina	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Milazzo	B	2	—
Id.	Mistretta	Caronia	B	3	1
Id.	Id.	San Fratello	B	8	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Id.	Castano Primo	B	5	4
Id.	Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Id.	Gudo Visconti	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Milano	Abbiategrasso	Zibido S. Giac.	B	—	1
Id.	Gallarate	Cassano Magn.	B	—	1
Id.	Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Id.	Rescaldina	B	1	1
Id.	Lodi	Brembio	B	—	1
Id.	Id.	Casaletto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Casalpusterl.	B	—	1
Id.	Id.	Castiraga Vid.	B	—	2
Id.	Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Id.	Fombio	B	—	2
Id.	Id.	Livraga	B	3	2
Id.	Id.	Lodi	B	4	1
Id.	Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Id.	Mulazzano	B	1	2
Id.	Id.	Ospedaletto L.	B	—	4
Id.	Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Fissiraga	B	—	2
Id.	Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	1	1
Id.	Id.	Villavesco	B	—	2
Id.	Id.	Zelo Buon P.	B	—	1
Id.	Id.	Zorlesco	B	—	1
Id.	Milano	Carpiano	B	—	1
Id.	Id.	Liscate	B	1	1
Id.	Id.	Mediglia	B	2	1
Id.	Id.	Milano	B	5	3
Id.	Id.	Segrate	B	2	4
Id.	Id.	Settala	B	—	2
Id.	Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Monza	Barlassina	B	—	1
Id.	Id.	Cesano Mad.	B	—	1
Id.	Id.	Paderno Dugn.	B	—	1
Id.	Id.	Renate	B	—	1
Id.	Id.	Veduggio	B	2	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	6	4
Id.	Id.	Concordia	B	10	—
Id.	Id.	Finale	B	4	—
Id.	Id.	Mirandola	B	13	1
Id.	Id.	San Felice	B	10	2
Id.	Id.	S. Possidonio	B	5	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	10	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	9	1
Id.	Id.	Bomporto	B	4	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	2	—
Id.	Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Id.	Carpi	B	64	7
Id.	Id.	Castelnuovo R.	B	4	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	10	3
Id.	Id.	Fiorano	B	23	—
Id.	Id.	Formigine	B	10	1
Id.	Id.	Guiglia	B	5	—
Id.	Id.	Maranello	B	8	2
Id.	Id.	Marano	B	8	—
Id.	Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	24	1
Id.	Id.	Nonantola	B	22	2
Id.	Id.	Novi	B	21	—
Id.	Id.	Prignano	B	6	—
Id.	Id.	Ravarino	B	10	4
Id.	Id.	San Cesario	B	13	2
Id.	Id.	Sassuolo	B	10	3
Id.	Id.	Savignano	B	9	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	25	—
Id.	Id.	Soliera	B	23	1
Id.	Id.	Vignola	B	18	—
Id.	Pavullo	Lama Mocogno	B	2	—
Modena	Pavullo	Monfestino	B	—	2
Id.	Id.	Pavullo	B	10	1
Napoli	Castellammare	S. Giuseppe	B	2	1
Id.	Id.	Vico Equënse	B	2	6
Id.	Napoli	Napoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Giov. a Ted.	B	—	1
Novara	Biella	Benna	B	1	—
Id.	Id.	Biella	B	—	2
Id.	Id.	Bioglio	B	—	1
Id.	Id.	Brusnengo	B	1	—
Id.	Id.	Candelo	B	—	1
Id.	Id.	Cavaglià	B	3	—
Id.	Id.	Cerrione	B	—	2
Id.	Id.	Cossato	B	—	1
Id.	Id.	Lessona	B	—	1
Id.	Id.	Mongrando	B	—	1
Id.	Id.	Mosso S. Maria	B	2	—
Id.	Id.	Ponderano	B	1	1
Id.	Id.	Salussola	B	1	—
Id.	Id.	Sandigliano	B	1	—
Id.	Id.	Valdengo	B	1	—
Id.	Id.	Valle Sup. M.	B	—	1
Id.	Id.	Verrone	B	3	1
Id.	Id.	Vigliano Biell.	B	1	2
Id.	Domodossola	Montecrestese	B	—	2
Id.	Id.	Vagna	B	—	1
Id.	Id.	Villadossola	B	1	—
Id.	Novara	Berengo	B	2	—
Id.	Id.	Bellinzago	B	—	1
Id.	Id.	Biandrate	B	4	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	6	1
Id.	Id.	Borgovercelli	B	2	2
Id.	Id.	Caltignaga	B	2	1
Id.	Id.	Cameri	B	2	—
Id.	Id.	Casaleggio	B	—	1
Id.	Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Id.	Castelletto S. T.	B	1	—
Id.	Id.	Cerano	B	1	1
Id.	Id.	Comignago	B	1	—
Id.	Id.	Divignano	B	—	1
Id.	Id.	Fara Novarese	B	—	1
Id.	Id.	Ghemme	B	2	—
Id.	Id.	Invorio Infer.	B	1	—
Id.	Id.	Marano Ticino	B	—	2
Id.	Id.	Novara	B	3	2
Id.	Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Id.	S. Nazzaro Ses.	B	2	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	1
Id.	Id.	Varallo Pombia	B	1	—
Id.	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Pallanza	Trobaso	B	2	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	—	2
Id.	Id.	Buronzo	B	2	—
Id.	Id.	Casanova Elvo	B	1	1
Id.	Id.	Cascine S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Fontan. da Po	B	—	1
Id.	Id.	Livorno Ferrar.	B	2	—
Id.	Id.	Santhià	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	2	1
Padova	Padova	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Id.	Limena	B	1	—
Id.	Id.	Piazzola	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Padova	Vescovana	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	B	43	1
Id.	Id.	Id.	Cp	52	3
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	2	11
Id.	Id.	Busseto	B	4	12
Id.	Id.	Fontanellato	B	3	—
Id.	Id.	Fontevivo	B	2	—
Id.	Id.	Medesano	B	—	2
Id.	Id.	Pellegrino Par.	B	1	3
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	—	2
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	2	1
Id.	Id.	San Secondo	B	—	1
Id.	Id.	Soragna	B	—	9
Id.	Borgotaro	Compiano	B	—	1
Id.	Parma	Calestano	B	—	2
Id.	Id.	Collecchio	B	2	2
Id.	Id.	Corniglio	B	—	4
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	—	2
Id.	Id.	Felino	B	4	—
Id.	Id.	Golese	B	2	2
Id.	Id.	Langhirano	B	—	9
Id.	Id.	Lesignano	B	1	3
Id.	Id.	Montechiarug.	B	2	—
Id.	Id.	Neviano	B	—	3
Id.	Id.	San Lazzaro	B	1	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	5	1
Id.	Id.	Vigatto	B	5	4
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Id.	Garlasco	B	1	3
Id.	Id.	Gropello	B	1	3
Id.	Id.	Lomello	B	—	2
Id.	Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Id.	Ottobiano	B	—	2
Id.	Id.	San Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	Sant'Angelo	B	1	—
Id.	Id.	Suardi	B	—	3
Id.	Id.	Tromello	B	3	4
Id.	Id.	Vigevano	B	1	2
Id.	Id.	Zeme	B	1	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	—	2
Id.	Pavia	Bascapè	B	2	2
Id.	Id.	Battuda	B	—	2
Id.	Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Id.	Bereguardo	B	2	—
Id.	Id.	Borgarello	B	1	—
Id.	Id.	Carbonara	B	—	2
Id.	Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Id.	Corteolona	B	1	1
Id.	Id.	Cura Carpign.	B	—	1
Id.	Id.	Genzone	B	2	—
Id.	Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Id.	Magherno	B	—	1
Id.	Id.	Marcignago	B	—	1
Id.	Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Id.	Miradolo	B	—	2
Id.	Id.	Pavia	B	1	2
Id.	Id.	San Genesio	B	—	1
Id.	Id.	San Martino	B	—	1
Id.	Id.	San Nazzaro	B	—	1
Pavia	Pavia	Scaldasole	B	1	—
Id.	Id.	Siziano	B	1	2
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	2	1
Id.	Id.	Trovo	B	3	—
Id.	Id.	Valle Salimb.	B	1	1
Id.	Id.	Vellezzo Bellini	B	2	3
Id.	Id.	Vidigulfo	B	1	1
Id.	Id.	Vistarino	B	1	—
Id.	Id.	Zerbo	B	—	1
Id.	Id.	Zinasco	B	—	1
Id.	Voghera	Bastida Panc.	B	—	1
Id.	Id.	Canevino	B	—	1
Id.	Id.	Cervesina	B	1	2
Id.	Id.	Corana	B	1	—
Id.	Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Id.	Rovescala	B	—	1
Id.	Id.	Torrazza	B	1	—
Id.	Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Id.	Verrua	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Perugia	Perugia	B	5	—
Id.	Id.	Corciano	B	3	—
Id.	Id.	Costacciaro	B	2	2
Id.	Id.	Marsciano	B	6	—
Id.	Id.	Todi	B	10	—
Id.	Id.	Torgiano	B	—	3
Id.	Spoleto	Norcia	B	4	—
Id.	Id.	Trevi	B	3	—
Id.	Terni	Narni	B	3	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Cartoceto	B	2	1
Id.	Id.	Fano	B	3	3
Id.	Id.	Mombaroccio	B	2	1
Id.	Id.	Montemaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Monte Porzio	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	3	2
Id.	Id.	Saltara	B	3	2
Id.	Id.	Serrungarina	B	3	2
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	1	—
Id.	Urbino	Cagli	B	2	—
Id.	Id.	Fermignano	B	1	1
Id.	Id.	Fossombrone	B	6	2
Id.	Id.	Isola del Piano	B	1	1
Id.	Id.	Montefelcino	B	2	—
Id.	Id.	Urbino	B	2	2
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Id.	Alseno	B	2	2
Id.	Id.	Besenzone	B	4	4
Id.	Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Id.	Calendasco	B	1	4
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	4	1
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	4	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	3	3
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	4	2
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	3
Id.	Id.	Monticelli	B	2	1
Id.	Id.	Piacenza	B	3	7
Id.	Id.	Podenzano	B	1	1
Id.	Id.	Pontenure	B	1	2
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	2
Id.	Id.	Rottofreno	B	2	5
Id.	Id.	San Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	San Pietro	B	2	—
Id.	Id.	Villanova	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Ziano	B	1	2
Pisa (a)	Pisa	Bagni S. Giul.	B	6	13
Id.	Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Id.	Calci	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	1	2
Id.	Id.	Laiatico	B	—	2
Id.	Id.	Pisa	B	5	2
Id.	Id.	Rosignano	B	3	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	19	2
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Volterra	Bibbona	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia	B	16	18
Id.	Id.	Castagneto	B	4	2
Id.	Id.	Cecina	B	7	2
Id.	Id.	Piombino	B	25	5
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	4	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Volterra	B	7	1
Potenza	Matera	Matera	Cp O	5	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	6	1
Id.	Id.	Brisighella	B	2	—
Id.	Id.	Faenza	B	52	7
Id.	Id.	Riolo dei B.	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo	B	3	2
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	6	—
Id.	Id.	Cotignola	B	6	—
Id.	Id.	Lugo	B	11	5
Id.	Id.	Massa Lomb.	B	—	1
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	2	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	8	1
Id.	Id.	Cervia	B	16	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Ravenna	B	81	20
Id.	Id.	Russi	B	5	4
Reggio Calabr.	Reggio Calabria	Bagaladi	B	4	1
Id.	Id.	Catona	B	5	—
Id	Id.	Montebello I.	B	—	2
Reggio nell'E.	Guastalla	Guastalla	B	1	—
Id.	Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Id	Rolo	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	—	2
Id.	Id.	Baiso	B	3	—
Id.	Id.	Cadelb. di S.	B	1	—
Id.	Id.	Casalgrande	B	3	4
Id.	Id.	Castellarano	B	2	—
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	2	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	—	2
Id.	Id.	Toano	B	1	6
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monteromano	B	1	—
Id.	Frosinone	Amaseno	B	1	—
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Fata Sabina	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	1	—
Id.	Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	18	—
Id.	Viterbo	Grotte di C.	B	—	1
Id.	Id.	Oriolo Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Roma	Viterbo	Vetralla	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Ariano Poles.	B	2	—
Id.	Id.	Ca' Emo	B	1	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	—	1
Id.	Id.	Taglio di Po	B	2	—
Id.	Rovigo	Arquà Poles.	B	1	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	1
Id.	Id.	Boara Poles.	B	2	—
Id.	Id.	Canaro	B	5	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	7	—
Id.	Id.	Crespino	B	2	—
Id.	Id.	Crocetta	B	—	1
Id.	Id.	Ficarolo	B	4	—
Id.	Id.	Fiesso Umbert.	B	2	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacc. con B.	B	1	1
Id.	Id.	Grignano	B	2	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	—	1
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	5	1
Salerno	Campagna	Capaccio	B	2	1
Id.	Id.	Eboli	B	4	2
Id.	Sala Consilina	Polla	B	1	—
Id.	Id.	S. Rufo	B	2	5
Id.	Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Id.	Teggiano	B	8	1
Id.	Salerno	Castigl. dei C.	B	—	3
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. P.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	B	3	—
Id.	Id.	Id	O	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	5	1
Id.	Id.	Ravello	B	—	1
Id.	Id.	Salerno	B	2	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	2	—
Id.	Id.	Radicofani	B	3	—
Id.	Id.	S. Casc. dei B.	B	2	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	1	—
Id.	Id.	Trequanda	B	2	—
Id.	Siena	Asciano	B	—	1
Id.	Id.	Buonconvento	B	6	1
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	3	—
Id.	Id.	Casteln. Ber.	B	3	—
Id.	Id.	Gaiole	B	3	5
Id.	Id.	Montalcino	B	2	—
Id.	Id.	Monteroni	B	2	3
Id.	Id.	Murlo	B	—	1
Id.	Id.	Siena	B	3	4
Id.	Id.	Sovicille	B	—	6
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Id.	Civo	B	2	—
Id	Id.	Gordona	B	1	2
Id.	Id.	Mortano	B	3	1
Id.	Id.	Piateda	B	1	1
Id.	Id.	Samolaco	B	1	3
Id.	Id.	Sondrio	B	—	1
Id.	Id.	Villa di Chiav.	B	2	1
Teramo	Penne	Penne	B	4	2
Id.	Teramo	Ancarano	B	8	1
Id.	Id.	Civitella del T.	B	26	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	Corropoli	B	2	—
Id.	Id.	Giulianova	B	4	—
Id.	Id.	S. Egidio	B	13	1
Id.	Id.	Torano Nuovo	B	2	—
Torino (*a*)	Aosta	Donnax	B	1	—
Id.	Id.	Fontainemore	B	5	—
Id.	Id.	Issime	B	2	—
Id.	Id.	Saint-Vincent	B	3	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	2	2
Id.	Id.	Burolo	B	4	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	26	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	5	—
Id.	Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Id.	Colleretto Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano Canav.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinetto	B	5	1
Id.	Id.	Lugnacco	B	5	—
Id.	Id.	Parella	B	1	—
Id.	Id.	Pont Canavese	B	—	1
Id.	Id.	Priacco	B	4	—
Id.	Id.	Salassa	B	4	1
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	Settimo Vitt.	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	4	—
Id.	Pinerolo	Campiglione	B	1	—
Id.	Id.	Inverso Pinasc.	B	2	—
Id.	Id.	Lusena S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Torre Pellice	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	1
Id.	Id.	Coazze	B	2	6
Id.	Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Id.	Trana	B	—	1
Id.	Id.	Valgioie	B	4	—
Id.	Torino	Alpignano	B	5	—
Id.	Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Id.	Avuglione V.	B	1	—
Id.	Id.	Balangero	B	—	1
Id.	Id.	Barbania	B	5	1
Id.	Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	79	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	11	1
Id.	Id.	Castagneto	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione	B	6	—
Id.	Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Id.	Corio	B	—	8
Id.	Id.	Favria	B	8	2
Id.	Id.	Forno di Riv.	B	2	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Id.	Lombardore	B	2	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	7	—
Id.	Id.	Monten da Po	B	—	1
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	—	1
Id.	Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Id.	S. Maurizio	B	2	—
Id.	Id.	Sciolze	B	3	—
Id.	Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	3	—
Id.	Id.	Vinovo	B	25	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Bolzano	Nova Ponente	B	1	1
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	1	—
Id.	Cles	Brèz	B	3	3
Id.	Id.	Cavareno	B	1	—
Id.	Id.	Cloz	B	1	1
Id.	Id.	Fondo	B	10	—
Id.	Id.	Smarano	B	5	1
Id.	Merano	Ciardes	B	2	—
Id.	Id.	Laces	B	1	1
Id.	Id.	Martello	B	2	1
Id.	Id.	Morter	B	2	—
Id.	Id.	Silandro	B	2	—
Id.	Rovereto	Brentonico	B	5	2
Id.	Id.	Chizzola	B	—	4
Id.	Id.	Pilcante	B	1	2
Id.	Id.	Serravalle	B	—	1
Treviso	Treviso	Castelfranco V.	B	1	1
Id.	Id.	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Id.	Marmo di P.	B	1	1
Id.	Id.	Paderno del G.	B	1	—
Id.	Id.	Vazzola	B	1	3
Venezia	Venezia	Campolongo	B	—	1
Id.	Id.	Cruto Caom.	B	4	2
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Verona	Angiari	B	1	—
Id.	Id.	Arcole	B	1	1
Id.	Id.	Badia Calavena	B	1	—
Id.	Id.	Belfiore	B	1	2
Id.	Id.	Brentino	B	—	1
Id.	Id.	Caprino	B	1	1
Id.	Id.	Casaleone	B	—	1
Id.	Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Colognola	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	2	2
Id.	Id.	Dolcè	B	—	1
Id.	Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Id.	Ferr. di M. B.	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	3	—
Id.	Id.	Marcellise	B	1	4
Id.	Id.	Monteforte	B	4	—
Id.	Id.	Mozzecane	B	2	—
Id.	Id.	Nogara	B	4	1
Id.	Id.	Nogarole	B	3	—
Id.	Id.	Oppeano	B	—	1
Id.	Id.	Palù	B	1	7
Id.	Id.	Parona	B	2	—
Id.	Id.	Pescantina	B	—	4
Id.	Id.	Peschiera	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano	B	1	2
Id.	Id.	Rivoli	B	2	2
Id.	Id.	Roncà	B	—	1
Id.	Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	Id.	Roverè Veron.	B	1	1
Id.	Id.	Salizzole	B	1	3
Id.	Id.	S. Giovanni Il.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	2	3
Id.	Id.	Sanguinetto	B	3	—
Id.	Id.	S. Mart. B. A.	B	3	2
Id.	Id.	S. Mass. all'A.	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro di M.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria in S.	B	1	—
Id.	Id.	Selva di Pr.	B	—	2
Id.	Id.	Soave	B	1	2
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Verona	Verona	Valeggio	B	2	—
Id.	Id.	Velo Veronese	B	1	2
Id.	Id.	Verona	B	—	3
Id.	Id.	Veronella	B	1	1
Id.	Id.	Vestenanuova	B	3	—
Id.	Id.	Villafranca	B	11	2
Id.	Id.	Zimella	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	2
Id.	Id.	Albettona	B	1	1
Id.	Id.	Brogliano	B	—	2
Id.	Id.	Cornedo	B	5	1
Id.	Id.	Crespadoro	B	—	1
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	1	—
Id.	Id.	Gambellara	B	—	2
Id.	Id.	Longare	B	—	2
Id.	Id.	Marostica	B	1	—
Id.	Id.	Molvena	B	2	—
Id.	Id.	Motecchio M.	B	1	1
Id.	Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	1	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	2
Id.	Id.	Vicenza	B	2	3
				4197	1270
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Sassoferrato	S	—	1
Aquila degli A.	Avezzano	Trasacco	S	3	—
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	1	—
Id.	Id.	Petrella	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	6	4
Id.	Id.	M. S. Maria T.	S	1	2
Ascoli Piceno	Fermo	Montappone	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	—
Avellino	Ariano di P.	Accadia	S	2	—
Id.	S. Angelo d. L.	Cairano	S	—	13
Bari delle P.	Altamura	Gravina	S	—	1
Benevento (a)	Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Id.	Buonalbergo	S	—	1
Bergamo	Bergamo	Bergamo	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S. Elia a Pian.	S	1	1
Id.	Larino	Larino	S	2	—
Id.	Id.	Monten. di B.	S	—	2
Firenze	Firenze	Figline Vald.	S	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	S. Severo	S. Giovanni R.	S	4	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	3	1
Friuli	Gorizia	Gorizia	S	—	1
Id.	Udine	Pavia di Udine	S	—	1
Lecce	Gallipoli	Ugento	S	—	1
Macerata	Maverata	Porto Civitan.	S	1	—
Palermo	Termini Imer.	Altavilla	S	2	—
Pavia	Mortara	Vigevano	S	—	1
Pesaro e Urb.	Urbino	Apecchio	S	2	—
Potenza	Lagonegro	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano J.	S	1	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	S	2	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	3	—
		Segue: Malattie infettive dei suini.			
Potenza	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Id.	Melfi	S	3	—
Id.	Id.	Muro Lucano	S	2	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Balvano	S	2	—
Id.	Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	S	3	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	1	—
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Campagna	Romagn. al M.	S	3	—
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	S	3	2
Id.	Id.	Teggiano	S	4	—
Siena	Siena	Colle di V. d'E.	S	2	—
Id.	Id.	Monteriggioni	S	—	1
Taranto	Taranto	Crispino	S	—	1
Id.	Id.	Martina Fr.	S	1	—
Id.	Id.	Massafra	S	—	2
Id.	Id.	Mottola	S	—	1
Teramo	Teramo	Atri	S	—	4
Id.	Id.	Bellante	S	57	—
Id.	Id.	Mutignano	S	16	—
Id.	Id.	Teramo	S	54	—
Torino (a)	Torino	Trofarello	S	—	1
Trento	Bressanone	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Cavalese	Ora	S	—	1
Treviso	Treviso	Breda di Piave	S	—	1
Id.	Id.	Treviso	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	2	—
				205	51
		Morva.			
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
Potenza	Melfi	Venosa	E	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Correggio	E	—	1
				1	2
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Bellizzi	E	—	1
Id.	Id.	Mercagliano	E	1	—
Bari delle P.	Altamura	Grumo	E	2	—
Id.	Id.	Toritto	E	3	—
Id.	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Modugno	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Piazza Armer.	Barrafranca	E	1	—
Id.	Id.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Niscemi	E	5	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Gaeta	Gaeta	E	—	1
Imperia (a)	Imperia	Diano Arentino	E	2	—
Id.	Id.	Diano Castello	E	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Imperia (a)	Imperia	Diano S. Pietr.	E	2	—
Id.	S. Remo	Taggia	E	2	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	—	1
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Massalubrense	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	2	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	5	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	1
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	180	13
Id.	Id.	Partinico	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	6	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	S Mazz. s. S.	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Siracusa	Modica	Biscari	E	1	—
Id.	Siracusa	Lentini	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	10	—
Id.	Id.	Vezzano Lig.	E	3	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	2	—
				251	18
		Rabbia.			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	2
Aquila degli A.	Sulmona	Castel di S.	E	—	1
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nic.	Cn	—	1
Id.	Id.	Pian di Sco	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	Cn	—	1
Avellino	Avellino	Avellino	Cn	—	1
Firenze	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Genova	Genova	Pegli	Cn	—	1
Mantova	Mantova	Quingentole	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	1	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	3	7
Id.	Termini Imer.	Valledolmo	E	1	—
Salerno	Sala Consilina	S. Rufo	Cn	—	1
Spezia	Spezia	Sarzana	Cn	1	—
Teramo	Penne	Castellammare	Cn	—	1
Id.	Teramo	Pietracarmela	Cn	—	1
Id.	Id.	Teramo	Cn	—	4
				8	24
		Rogna.			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	1	1
Id.	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	2	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	—	1
Campobasso	Isernia	Pescopennat.	O	6	—
Id.	Id.	Vastogirardi	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
		Segue Rogna.			
Foggia	S. Severo	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castelsantang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Roma	Roma	Roma	O	2	—
				32	2
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila degli A.	Avezzano	Carsoli	Cp	—	1
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	Cp	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Valguarnera	O	—	1
Foggia	S. Severo	Pietramontec.	Cp O	2	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				5	2
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	3	—
Id.	Melfi	Vietri da Pot.	Cp	1	—
Id.	Potenza	Albano di Luc.	Cp	1	—
Id.	Id.	Tolve	Cp	—	1
Id.	Id.	Trivigno	Cp	1	—
				8	1
		Vaiuolo ovino.			
Aquila degli A.	Aquila	Cagnano	O	1	1
Id.	Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	O	2	—
Id.	Id.	Chiusi	O	1	—
Id.	Id.	Stia	O	1	—
Avellino	S. Ang. dei L.	Calabritto	O	—	1
Bari delle P.	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	2	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Londa	O	1	—
Id.	Id.	Pontassieve	O	—	2
Id.	Id.	Signa	O	1	—
Foggia	S. Severo	Rignano G.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	—	1
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccalbegna	O	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	2	—
Lucca	Lucca	Monsummano	O	—	1
Pesaro e Urb.	Urbino	Cagli	O	1	—
Id.	Id.	Cantiano	O	1	—
Pisa (a)	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Giuliano di R.	O	1	—
Id.	Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Id.	Ripi	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla settimana precedente	Nuovi denunziati
		Segue: Vaiuolo ovino.			
Roma	Frosinone	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico sul Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	2
Id.	Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castr.	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	1	—
Id.	Id.	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Buonabitacolo	O	2	—
Id.	Id.	Monte S. Giac.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Id.	Sassano	O	1	—
Id.	Salerno	Ravello	O	1	—
Id.	Vallo della L.	Casalvelino	O	1	—
Siena	Montepulciano	Chianciano	O	—	1
				58	11
	Aborto epizootico.				
Modena	Mirandola	S. Felice	B	—	1
Id.	Modena	S. Cesario	B	1	—
				1	1
	Colera dei polli.				
Arezzo	Arezzo	Arezzo	P	1	—
Campobasso	Larino	Casacalenda	P	2	—
Foggia	S. Severo	Serracapriola	P	1	—
Modena	Modena	S. Cesario	P	1	1
				5	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	12	15
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	62	1151	5467
Malattie infettive dei suini	29	67	256
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	12	41	269
Rabbia	14	18	32
Rogna	7	20	34
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	7
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	7	9
Vaiuolo ovino	13	53	69
Aborto epizootico	1	2	2
Colera dei polli	4	4	6

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

CORTE DEI CONTI

Graduatoria dei vincitori del concorso a 20 posti di vice segretario nel personale di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto presidenziale 1° luglio 1925 col quale fu indetto un pubblico concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo A) della Corte dei conti, nonchè i decreti presidenziali del 7 settembre 1925 e dell'11 gennaio 1926 con i quali furono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Viste le determinazioni presidenziali 29 dicembre 1925, 5 e 9 gennaio 1926 con le quali venne stabilita l'ammissione dei concorrenti all'esame sopraccennato;

Visti i processi verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice nominata con decreto presidenziale 1° dicembre 1925, la relazione finale della Commissione stessa e la graduatoria dei vincitori del concorso;

Riconosciuta la regolarità di tutto il procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del pubblico concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel personale di concetto della Corte dei conti bandito col decreto presidenziale 1° luglio 1925:

1. Sica dott. Salvatore, vincitore con punti 45;
2. Ventura dott. Antonio, vincitore con punti 39.25;
3. Parascandolo dott. Giuseppe, vincitore con punti 38.75;
4. Della Corte dott. Giuseppe, vincitore con punti 38.50;
5. Rossano dott. Raffaele, vincitore con punti 37.50;
6. Calderaro dott. Stefano, vincitore con punti 37.25;
7. Carlomagno dott. Marcello, vincitore con punti 37;
8. Dioguardi dott. Giuseppe, vincitore con punti 36;
9. Quagliariello dott. Mario, vincitore con punti 35.75;
10. Cabras dott. Giovanni, vincitore con punti 35.25;
11. Del Gobbo dott. Giuseppe, vincitore con punti 35;
12. Querci dott. Dino, vincitore con punti 34.95;
13. Leontini dott. Gaspare, vincitore con punti 34.75.

Roma, addì 12 marzo 1926.

Il Presidente: PEANO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.